Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 | ROMA — Giovedì, 31 ottobre | Numero 258.

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Domani, 1° novembre 1907, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale,,.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 687 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici;

Veduto il R. decreto 23 marzo 1884, n. 2197, di approvazione dell'elenco generale delle strade nazionali del Regno;

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per le Provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1906, n. 520, con cui venne classificata fra le nazionali col n. 53 *bis* la strada provinciale Trignina per il tratto dalla Nazionale, n. 51, presso Castellone, al ponte sul Trigno, sotto Tufillo, in provincia di Campobasso;

Ritenuto che il Consiglio provinciale di Chieti, con deliberazione del 13 agosto 1906, domandò che eguale provvedimento venisse adottato anche pel tratto della stessa strada scorrente in quella Provincia fra il ponte sul Trigno sotto Tufillo e la stazione ferroviaria di San Salvo;

Veduto il parere 15 gennaio 1907 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, col quale richiamandosi quello precedente del 12 aprile 1906, con cui era stato riconosciuto che l'intera strada Trignina presentava i ca-

ratteri richiesti dall'art. 10, comma C, della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, per essere inscritta fra le strade nazionali, venne confermato che anche il tratto indicato dal Consiglio provinciale di Chieti, della complessiva lunghezza di km. 41.828, potesse essere dichiarato nazionale;

Veduti i pareri 5 aprile e 3 maggio 1907 del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1908 è classificato fra le strade nazionali ed aggiunto all'elenco approvato col R. decreto 23 marzo 1884, n. 2197, il tratto della strada provinciale Trignina dal ponte sul Trigno, sotto Tufillo, alla stazione ferroviaria di San Salvo, in provincia di Chieti.

Art. 2.

Il tratto suindicato farà parte della strada nazionale già iscritta sotto il n. 53 *bis* nell'elenco generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 2 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 688 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione scambiata fra l'Italia e la Danimarca il 18 luglio 1907 pel riconoscimento reciproco dei certificati di stazza delle rispettive navi mercantili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

TITTONI.

MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

DÉCLARATION

entre l'Italie et le Danemark pour la reconnaissance des certificats de jaugeage des navires marchands.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark, considérant que par suite des modifications apportées en Italie au système de jaugeage des navires marchands, en vertu du règlement approuvé par décret royal du 21 décembre 1905, n. 631, la méthode de jaugeage en vigueur dans les deux Etats est conforme à celle établie par le « Merchant Shipping act » britannique de 1894, les soussignés, dûment autorisés, ont convenu que la déclaration échangée le 12 novembre 1896 entre l'Italie et le Danemark soit remplacée par la nouvelle déclaration suivante:

Art. 1.

Les navires danois, soit à voile soit à vapeur, jaugés, d'après la lois danoise sur le jaugeage en date du 13 mars 1867 et d'après les instructions supplémentaires du 1er septembre 1901 qui s'y rapportent, seront admis dans les ports italiens, et les navires italiens, soit à voile soit à vapeur, dont le tonnage sera déterminé d'après le règlement du 21 décembre 1905, seront admis dans les ports danois, sans être soumis, pour le paiement des droits et taxes qu'ils doivent, à aucune autre opération de jaugeage, le tonnage net qui résultera des papiers de bord étant considéré comme équivalent au tonnage net des navires nationaux.

Art. 2.

Les navires italiens, munis d'un certificat de jaugeage délivré avant le 10 février 1906, continueront à jouir, dans les ports danois, du traitement auquel ils ont été jusqu'à présent soumis en vertu des articles 1 et 2 de la déclaration susmentionnée en date du 12 novembre 1896.

Art. 3.

La présente déclaration entrera en vigueur immédiatement après sa publication.

Fait, en double exemplaire, à Copenhague, le 18 juillet 1907.

(*L. S*) GIORGIO CALVI (*L. S.*) RABEN-LEVETZAU

Il numero 689 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4, 6, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 44, 46, prima parte, della legge 14 luglio 1907, n. 511;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Consiglio superiore della magistratura affinchè possa esercitare in tempo utile le funzioni attribuitegli, che servono in parte a preparare l'attuazione della predetta legge;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura, composto:

del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ne ha la presidenza;

del procuratore generale presso la stessa Corte;

di sei consiglieri e di tre sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro, secondo le norme appresso stabilite;

di nove membri nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberata in Consiglio dei ministri e scelti fra i magistrati giudicanti e requirenti di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte d'appello, e fra magistrati collocati a riposo, che abbiano rivestito in attività di servizio un grado effettivo pari a quello di primo presidente di Corte d'appello.

Saranno pure designati dalle Corti di cassazione tre consiglieri ed un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione di Roma con la qualità di membri supplenti.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, si rinnovano per metà ogni biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri di nomina ministeriale è fatta dalle Corti di cassazione in adunanza plenaria, che ha luogo per tutte nel giorno stabilito dal ministro. L'adunanza è legale con la presenza di due terzi dei magistrati appartenenti in complesso alla Corte e alla rispettiva procura generale.

Ogni votante scrive sulla propria scheda tanti nomi di consiglieri e di sostituti procuratori generali quanti ne devono essere nominati. La votazione si fa per scrutinio segreto. Sono validi in ciascuna Corte anche i voti dati a magistrati di altra Corte.

Della votazione e dello scrutinio è redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere con la indicazione del risultato e il riepilogo finale dei voti.

Nel caso di parità di voti fra due consiglieri o fra due sostituti, la preferenza è determinata dalla anzianità.

Art. 3.

Ricevuti i processi verbali, il ministro forma due liste di candidati, una di consiglieri di cassazione, l'altra di sostituti procuratori generali, comprendendo in ciascuna i magistrati che ottennero maggior numero di voti, non inferiore al quarto di tutti i votanti in complesso, preferendo, a parità di voti, quelli designati da maggior numero di Corti.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati che superi della metà quello dei consiglieri effettivi e supplenti da nominare.

Se i risultati delle votazioni non danno un numero sufficiente di designati, il ministro dispone una votazione supplementare per quel numero di candidati che stabilisce.

Formate definitivamente le liste, il ministro nomina i consiglieri effettivi e i supplenti, scegliendoli fra i designati.

Le liste sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero, insieme al decreto del ministro. È pure pubblicato nello stesso Bollettino il decreto Reale di nomina degli altri consiglieri.

Art. 4.

Per la prima rinnovazione del Consiglio superiore escono dall'ufficio al termine di un biennio dalla sua costituzione:

a) i tre consiglieri di Cassazione meno anziani che ne formano parte come membri effettivi e il meno anziano dei supplenti;

b) il meno anziano dei sostituti procuratori generali che ne sono membri effettivi e quello che esercita le funzioni di membro supplente;

c) i cinque magistrati meno anziani di nomina regia.

I posti divenuti vacanti nel corso del biennio, ai quali non sia stato provveduto, vanno in conto di quelli da rinnovare nella categoria rispettiva.

Nei bienni successivi la rinnovazione ha luogo con l'uscita dalla carica dei consiglieri che hanno compiuto quattro anni di funzioni.

Art. 5.

Verificandosi alcuna vacanza, per qualsiasi motivo, tra i consiglieri di nomina Regia, il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Se la vacanza si verifica nel primo biennio, si applicano al nuovo nominato le norme dell'articolo precedente.

Verificandosi alcuna vacanza fra i consiglieri di nomina Ministeriale, la surrogazione è soggetta alla stessa norma, previo il procedimento ordinario di designazione. Essa non avrà luogo nel caso che il ministro riconosca potersi provvedere al funzionamento del Consiglio superiore col concorso dei supplenti fino al tempo della rinnovazione parziale ordinaria.

Art. 6.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria o in sezioni separate.

Le sezioni del Consiglio superiore sono due, ciascuna

è presieduta da un vice presidente, nominato dal ministro fra i componenti di essa.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del Consiglio superiore su proposta del presidente. Esse sono rinnovate allo scadere di ciascun biennio.

Il presidente del Consiglio superiore presiede le adunanze plenarie o anche quelle delle sezioni ogni volta che vi intervenga.

Egli convoca le adunanze plenarie e, d'accordo coi rispettivi vice presidenti, quelle delle sezioni. Regola la distribuzione degli affari fra le sezioni, secondo la loro competenza, veglia al servizio della segreteria, tiene la corrispondenza ufficiale col ministro, e, quando occorra, con gli uffici giudiziari del Regno.

Art. 7.

La prima sezione è composta di nove membri, che sono:

il procuratore generale della Corte di cassazione di Roma;

cinque consiglieri di nomina Regia; tre dei quali, almeno, appartenenti alla magistratura giudicante;

due consiglieri di Corte di cassazione;

un sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

La seconda sezione è composta degli altri dieci membri effettivi del Consiglio.

I membri supplenti intervengono nell'una o nell'altra sezione o nell'adunanza plenaria, ad invito del presidente o dei vice presidenti, per sostituire i membri effettivi dello stesso grado ed ufficio impediti per qualsivoglia motivo.

Art. 8.

Le adunanze delle sezioni sono valide con l'intervento di sette membri, compresi i vice presidenti.

Per la validità dell'adunanza plenaria occorre la presenza di quindici membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Qualora sia impedito per qualunque motivo il presidente del Consiglio superiore, ne fa le veci il vice presidente della prima sezione, e in sua mancanza, quello della seconda. Nelle adunanze delle sezioni, il membro effettivo di grado più elevato e più anziano fra i presenti, supplisce il vice presidente assente od impedito.

Le votazioni sono palesi e a maggioranza assoluta di suffragi.

Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Si procede a votazione segreta quando un terzo almeno dei presenti lo richieda.

Art. 9.

La prima sezione si occupa dei seguenti affari;

1. Concorsi per la nomina dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione e dei presidenti di sezione di Corte d'appello.

2. Nomine di avvocati esercenti e professori a funzioni giudiziarie di grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione.

3. Nomine e riammissioni nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero per funzioni non inferiori a quelle di consigliere di cassazione, dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e delle avvocature erariali, nonchè di magistrati rimossi o volontariamente dimessi.

4. Destinazioni temporanee ad una Corte di cassazione di consiglieri che non ne fanno parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

5. Altri provvedimenti sui quali il ministro richieda il parere, relativi a magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, compresi i tramutamenti di sede senza il loro consenso, con parità di grado e di stipendio, di quelli che hanno diritto alla inamovibilità.

Art. 10.

La seconda sezione si occupa dei seguenti affari:

1. Concorsi per merito per le nomine di consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re.

2. Ricorsi degli interessati o richieste di revisione del ministro relativamente ai giudizi dati dai Consigli giudiziarii presso le Corti d'appello sulla promovibilità dei giudici aggiunti e dei giudici e sostituti procuratori del Re, a norma degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

3. Nomine di avvocati esercenti e professori a uffici e gradi non superiori a quelli di consigliere o sostituto procuratore di Corte d'appello.

4. Nomine e riammissioni, in gradi non superiori agli anzidetti, dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e delle avvocature erariali, non che di magistrati rimossi o volontariamente dimessi.

5. Destinazioni temporanee nelle Corti d'appello e nei tribunali di magistrati che non ne fanno parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

6. Altri provvedimenti sui quali il ministro ne richieda il parere, relativi a consiglieri d'appello o a magistrati di grado pareggiato o inferiore, compresi i tramutamenti di sede dei magistrati inamovibili senza il loro consenso, con parità di grado e di stipendio.

Art. 11.

Per gli effetti speciali e temporanei previsti nell'art. 38 della legge 14 luglio 1907, n. 511, le due sezioni del Consiglio superiore eserciteranno le funzioni che appartenevano rispettivamente alla prima o alla seconda sezione della Commissione consultiva istituita col R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1, per i seguenti oggetti:

a) per le revisioni dei pareri dati dalla suddetta Commissione sulla promovibilità dei magistrati dopo un

biennio dalla relativa deliberazione, a norma dell'articolo 14 del citato R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1, uniformandosi all'uopo alle norme ivi stabilite;

b) per i giudizi sulla promovibilità di magistrati non ancora scrutinati dalla Commissione consultiva, da darsi con le forme di procedimento stabilite nel medesimo R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1, sempre che il ministro richieda tali giudizi per provvedere alle vacanze che potranno verificarsi fino al 30 giugno 1909;

c) per i giudizi sui reclami dei magistrati impromovibili, ai sensi dell'art. 2° del R. decreto 20 agosto 1907, n. 610, la seconda sezione del Consiglio eserciterà questo ufficio anche per i reclami presentati dai pretori.

L'assemblea plenaria del Consiglio superiore eserciterà, nei casi contemplati alle lettere *a* e *b*, le attribuzioni delle sezioni unite della Commissione consultiva.

I magistrati che saranno dichiarati semplicemente promovibili dal Consiglio superiore nel periodo transitorio anzidetto, non potranno proporre altro ricorso o domanda di nuovo esame, salvo il loro diritto di concorrere in seguito alle promozioni in conformità alle norme della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Art. 12.

L'adunanza plenaria del Consiglio superiore si occupa dei seguenti affari:

1° determinazione e revisione dell'elenco delle sedi di pretura più disagiate per gli effetti previsti nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 511;

2° istituzione delle sezioni di pretura (articolo 6 della legge citata);

3° passaggio dei magistrati dall'ufficio giudicante a quello del pubblico ministero o viceversa, nei casi contemplati nel capoverso dell'articolo 30 della predetta legge;

4° collocamento in aspettativa di magistrati colpiti da infermità o debolezza di mente, a norma del capoverso dell'articolo 33 della legge medesima;

5° revisione delle deliberazioni delle singole sezioni a richiesta del ministro di grazia e giustizia;

6° altri affari che non siano di competenza delle singole sezioni, su cui il ministro creda promuoverne il parere.

Art. 13.

Per gli effetti speciali e temporanei di cui nell'art. 41 della legge 14 luglio 1907, n. 511, l'adunanza plenaria dà parere sul collocamento a riposo dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero che il ministro ritenga non idonei, per condizioni fisiche od intellettuali, all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni, quantunque non abbiano raggiunta l'età indicata nell'art. 32 della suddetta legge.

Art. 14.

Nel regolamento generale per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 511, saranno stabilite le norme per i concorsi per merito di cui negli articoli 22 e 25 della stessa legge.

Art. 15.

Un consigliere della Corte d'appello di Roma nominato con decreto del ministro di grazia e giustizia esercita le funzioni di segretario del Consiglio superiore. La nomina è fatta per un biennio e non può essere rinnovata se non dopo decorso un anno dalla scadenza.

Con le stesse norme può essere nominato un vice segretario, fra i magistrati di grado inferiore, se il bisogno del servizio lo richieda.

Art. 16.

Ai membri del Consiglio superiore residenti fuori di Roma spettano il rimborso delle spese di viaggio e la indennità giornaliera di missione in base alle norme vigenti.

A tutti i membri del Consiglio spetta una medaglia di presenza di lire dieci per ciascuna giornata in cui interverranno alle adunanze plenarie o delle sezioni. La spesa relativa sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia relativo alle indennità ai membri della Commissione consultiva.

Art. 17.

Le Corti di cassazione saranno convocate per la prima volta in assemblea generale per la designazione dei membri del Consiglio superiore della magistratura nel prossimo mese di novembre.

Il ministro di grazia e giustizia stabilirà con suo decreto il giorno della prima riunione del Consiglio superiore. Dalla data di tale decreto la Commissione consultiva istituita col R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1, cesserà di esercitare ogni funzione, e decorrerà il primo biennio di esercizio delle funzioni del Consiglio superiore.

Art. 18.

Salvo quanto è disposto nell'art. 38 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e nel R. decreto 20 agosto 1907, n. 610, dalla data indicata nel capoverso del precedente articolo sono abrogati il R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1 e tutti gli altri precedenti decreti, concernenti la Commissione consultiva per le nomine, le promozioni e i tramutamenti nella magistratura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Messina, addì 10 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **691** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49 approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il nostro decreto 14 dicembre 1899, n. 480;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il maggior generale macchinista Genardini Archimede è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi in sostituzione del maggiore generale dello stesso Corpo Sanguineti Giacomo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
CARCANO.
MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 692 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397;

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Visto il R. decreto 21 aprile 1901, n. 171;

Vista la legge del 14 luglio 1907, n. 521;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° novembre 1907 il prezzo di vendita del « trinciato 1ª qualità dolce » e del « trinciato 1ª qualità spuntature » è elevato per il pubblico da L. 12 a L. 12.50 e per i rivenditori da L. 10.95 a L. 11.45 al chilogrammo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 ottobre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fasano (Bari).*

SIRE!

Nelle elezioni generali indette nel comune di Fasano, in seguito alla verificatasi mancanza di ventiquattro consiglieri sui trenta assegnati, nessun elettore si è presentato alle urne.

Siffatta astensione e le precedenti dimissioni dei consiglieri dimostrano la contrarietà a ricostituire un'amministrazione che voglia nell'attuale stato di cose assumersi la responsabilità della direzione degli affari della civica azienda e risolvere i gravi problemi che ad essa si riferiscono, e quindi sarebbe vano tentare immediatamente una nuova convocazione dei comizi.

È necessario invece, come ha riconosciuto anche il Consiglio di Stato, con suo parere 12 corrente, lo scioglimento di quel Consiglio comunale, unico mezzo per preparare con la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, con la rigorosa applicazione delle tasse, è col riordinamento degli uffici municipali, l'avvento di una rappresentanza e di una amministrazione conscia dei propri doveri e capace di adempierli.

Mi onoro pertanto sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fasano.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fasano, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Michele Guaccero Castelli è nominato commissario straordinario per l' Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 ottobre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto).*

SIRE!

Due inchieste testè compiute nel comune di Magliano in Toscana hanno rilevato molte irregolarità in tutti i rami di servizio ed un perturbamento così profondo nel funzionamento dell'Amministrazione da pregiudicare gravemente gli interessi dell'ente, nonostante i richiami ripetutamente fatti e l'azione spiegata dall'autorità tutoria.

Sebbene imprescindibili ed urgenti bisogni di cassa abbiano reso necessaria l'alienazione di parte del patrimonio comunale, gli amministratori non hanno curato l'esecuzione sulle cauzioni di due cessati contabili la cui gestione si è chiusa con debito, lasciando anzi decadere il precetto di vendita. E mentre si sono omesse le periodiche verifiche di cassa è risultata una indebita ingerenza nel maneggio del denaro comunale, tanto che un deposito cauzionale per l'appalto del dazio consumo fu trattenuto dal sindaco per oltre tre mesi e l'operazione relativa ad un'alienazione autorizzata di cartelle di rendita di proprietà del Comune fu eseguita da un assessore, ed il sindaco direttamente ha impiegata parte della somma nell'estinzione di mandati e parte consegnata all'esattore pel pagamento di imposte.

Per affari di grave importanza, come quelli concernenti l'appalto del dazio, la nomina del segretario comunale titolare, del tesoriere e del medico condotto nella frazione di Montiano e quelli riguardanti le riparazioni dell'acquedotto del capoluogo e la costruzione dell'altro acquedotto per uso della frazione, il funzionamento della condotta veterinaria, la compilazione dei ruoli delle tasse e delle entrate comunali si sono verificati ritardi inesplicabili, principalmente per la deplorevole noncuranza dell'Amministrazione che ha dimostrato di non tener conto degli obblighi precisi di legge, degli atti e delle ingiunzioni dell'autorità governativa:

Essendo pertanto riusciti insufficienti i mezzi ordinari per assicurare in quel Comune l'impero della legge, l'ordine e la regolarità dei servizi, si rende necessario, come ha riconosciuto anche il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giuseppe Giannelli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 ottobre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vivaro Romano (Roma).*

SIRE!

Gravi tumulti di popolo contro l'Amministrazione comunale di Vivaro Romano, accusata di mal governo, si ebbero nei giorni 21 agosto e 4 settembre, tanto che fu invasa la casa comunale e furono impedite le adunanze del Consiglio in cui doveva addivenirsi alla nomina del sindaco e della Giunta; l'eccitamento degli animi avrebbe, anzi, condotto a conseguenze anche più deplorevoli se, a tempo, non fosse intervenuta la pubblica forza.

Nonostante l'opera spiegata dal commissario prefettizio, inviato subito sul luogo, perdura l'animosità della cittadinanza contro gli amministratori, che, da una sommaria inchiesta dallo stesso commissario compiuta, risultano colpevoli di non avere in nessun modo saputo provvedere al bene della popolazione e di avere, anzi, con la propria azione, peggiorate le miserevoli condizioni del paese.

Il pericolo di nuovi e gravi turbamenti dell'ordine pubblico può essere allontanato soltanto mercè un radicale provvedimento, lo scioglimento del Consiglio comunale, che la popolazione invoca, e perciò mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà, in conformità del parere del Consiglio di Stato in adunanza del 21 corrente, lo schema di decreto che vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vivaro Romano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Edoardo Biscogli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 30 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, in virtù del quale i detti istituti possono, durante il corso legale, scontare effetti cambiari a un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni indicate nel R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639;

Veduto che, per l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1903, n. 499, la ragione dello sconto inferiore alla normale, da applicarsi come sopra, deve essere stabilita mensilmente;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare ad una ragione non inferiore al 4 1[2 0[0, durante il mese di novembre 1907, le cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data dello sconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1907.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 2 settembre 1907:

Marcellini dott. Roberto, segretario di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 2000), nominato segretario di egual classe e con lo stesso stipendio nell'Amministrazione centrale.

Murgo Giovanni Battista, ufficiale d'ordine nelle Amministrazioni militari — Piccinini Costantino, id. di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale — Rossi Alfredo, ufficiale d'ordine nelle Amministrazioni militari — Gillio Luigi, id. di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale — Bellini Arturo, ufficiale d'ordine nelle Amministrazioni militari, nominati applicati di 3ª classe (L. 1500).

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 2 settembre 1907:

Facheris dott. Mario, segretario di 4ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 2000), nominato, a sua domanda, segretario di egual classe e con lo stesso stipendio nell'Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 15 settembre 1907:

Gentile dott. Gennaro, consigliere di 3ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Tarsitani dott. Giuseppe, segretario di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 26 settembre 1907:

Vitolo dott. Raffaele, segretario di 4ª classe, id. id id.

Con R. decreto del 12 settembre 1907:

Bartoccini rag. Antonio, ragioniere di 1ª, nominato ragioniere capo di 2ª classe (L. 4500).

Con ordinanza Ministeriale del 12 settembre 1907:

Perolli rag. Gianotto, vice ragioniere di 3ª classe, già dispensato dal servizio perchè chiamato sotto le armi, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 1° agosto 1907:

Del Gobbo cav. Giuseppe, ragioniere di 4ª classe, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio, col grado e titolo onorifici di ragioniere capo.

(*Continua*).

MINISTERO DELLA GUERRA

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto 30 settembre 1907:

Angelini Matteo, capitano 1° genio, trasferito nel corpo di stato maggiore e destinato addetto comando X corpo d'armata.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Bedon Ugo, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente.

Con R. decreto del 31 agosto 1907:

Cunietti-Cunietti cav. Alberto, tenente colonnello 29 fanteria, collocato in posizione ausiliaria.

Tozzi cav. Carlo, maggiore 6 bersaglieri — Stockler cav. Carlo, id. 6 id. — Lamberti-Zanardi cav. Lamberto, capitano 73 fanteria — Montano Gabriele, id. 87 id. — Brunicardi Maurizio, id. 37 id. — Boyl di Putifigari Carlo, id in aspettativa speciale a Roma, collocati in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 5 settembre 1907:

Campanella cav. Francesco Paolo, tenente colonnello 27 fanteria — Borea Vincenzo, capomusica 1° id. — Trenta Giuseppe, id. 83 id., collocati a riposo.

Con R. decreto del 12 settembre 1907:

Romagnoli cav. Francesco, capitano 24 fanteria — Chiavazza Matteo, id. in aspettativa speciale a Torino, collocati in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 19 settembre 1907:

D'Agata cav. Tommaso, tenente colonnello 33 fanteria, promosso colonnello e nominato comandante 28 fanteria.

Melchior cav. Claudio, id. 27 id., id. id. id. 33 id.

Con R. decreto del 26 settembre 1907:

Ronchini cav. Claudio, colonnello comandante 53 fanteria, collocato in posizione ausiliaria.

Grigi Giuseppe, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio 52 fanteria.

Tentori Tito, id. 61 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Bianco Paolino, id. in aspettativa, richiamato in servizio 75 fanteria.

Con R. decreto del 4 ottobre 1907:

Palarchi Pietro, capitano 9 fanteria — Vestri cav. Giuseppe, id. 10 id., collocati in aspettativa speciale.

Bellodi Alfredo, tenente 63 fanteria, collocato in aspettativa.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Mazzaferri Carlo, capitano deposito allevamento cavalli Portovecchio, collocato a riposo.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 20 agosto 1907:

Ventura Antonino, tenente 7 artiglieria campagna, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 5 settembre 1907:

Marconati cav. Alessandro, tenente colonnello 14 artiglieria campagna, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 19 settembre 1907:

Gallina Dionigi, capitano 11 artiglieria campagna (treno), collocato in posizione ausiliaria.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto dell'8 settembre 1907:

Della Valle cav. Vincenzo, tenente colonnello comandante distretto Vicenza, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 19 settembre 1907:

Pasetti Fausto, tenente distretto Aquila, collocato a riposo.

Corpo sanitario militare.

Con R decreto del 15 settembre 1907:

Vita cav. Gaetano, maggiore medico ospedale Palermo, collocato in posizione ausiliaria.

Con R decreto del 26 settembre 1907:

Cardi cav. Francesco, capitano medico in aspettativa, richiamato in servizio e destinato 40 fanteria.

Silingardi Stanislao, tenente medico in aspettativa, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 15 settembre 1907:

Soldati cav. Ruggero, tenente contabile 7 alpini, collocato in posizione ausiliaria.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 31 agosto 1907:

De Carolis Giovanni Battista, capitano commissario, collocato a riposo.

Corti Michele, capitano cavalleria — Pasquetti cav. Angelo, maggiore contabile, collocati a riposo.

Con R. decreto dell'8 settembre 1907:

Della Valle cav. Vincenzo, tenente colonnello personale permanente dei distretti, richiamato in servizio temporaneo e nominato comandante distretto Vicenza.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 30 settembre 1907:

Iannini Giuseppe, sottotenente fanteria, laureato in medicina e chirurgia, trasferito col suo grado e con la sua anzianità nel corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 4 ottobre 1907:

Bianchini Curzio, tenente commissario, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento ed è inscritto nel ruolo degli ufficiali commissari di milizia territoriale.

Levi Moisè Elia, id., cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 26 settembre 1907:

Menniello Torquato, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Bassoni Filippo, tenente 2 artiglieria costa, considerato come dimissionario dal grado.

Con R. decreto del 30 settembre 1907:

Trippitelli Pelino, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 12 settembre 1907:

De Cosa cav. Alfredo, capitano fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 30 settembre 1907:

Petrillo Nicola, capitano fanteria, tolto dai ruoli in applicazione dell'art 2 del R. decreto 12 luglio 1888.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 2 settembre 1907:

Cacopardo comm. Giuseppe, ispettore generale delle poste a L. 8000, promosso direttore generale delle poste a L 9000, dal 1° ottobre 1907.

Duran comm. Gaspare, ispettore generale dei telegrafi a L. 8000, promosso direttore generale dei telegrafi a L 9000, id. id.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Gamond comm. grand'ufficiale Carlo, direttore generale delle poste a L. 9000, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° ottobre 1907.

Franchini comm. Gustavo, direttore generale dei telegrafi a L. 9000, id. id. id., id. id.

Roversi comm. Raffaello, direttore superiore di 1ª classe a L. 7700 (compreso un aumento sessennale), tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Roversi comm. Raffaele.

Roversi comm. Raffaele, id, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° ottobre 1907.

De Haro comm. Domenico, direttore superiore di 1ª classe a L. 7000, id.

Baccalario comm. Guido, capo divisione di 1ª classe a L. 7000, id.

Da Bove cav. Giuseppe, direttore provinciale a L 5500 (compreso un aumento sessennale), collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° ottobre 1907.

Bartoli cav. Vincenzo, id., collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° ottobre 1907.

Caruana cav. Enrico, ispettore centrale a L. 4500, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Francesco cav. Caruana-Zammit.

Comotti Paolo, vice direttore a L. 3000, id. id. a nome di Vincenzo Comotti.

(Continua).

SERVIZIO DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 26 corrente, in Borgo San Giacomo provincia di Brescia, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 30 ottobre 1907.

MINISTERO D'AGRICOLTURA,

DIVISIONE I — SEZIONE II — (Servizio

ELENCO *delle dichiarazioni pei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del 25 giugno 1865, n. 2337, del 10 agosto 1875, n. 2652, e del 18 maggio 1882, n. 756, approvato*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1°, del

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
50075	Cisternesi Cosimo	Registro unico per le scuole elementari: Fascicolo 1° per le classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª; fascicolo 2° per le classi 5ª e 6ª
50076	Marrocco Di Prima Luigi	*Le regine odierne.* Dramma in 4 atti . . . .
50077	Zanotti Leopoldina	*Mario e l'Ada.* Letture per la 2ª classe delle scuole elementari maschili e femminili, con incisioni e disegni originali del pittore G. Piattoli. (Biblioteca scolastica)
50078	Detta	*Mario e l'Ada.* Letture per la 3ª classe delle scuole ecc. (come sopra) . . . .
50080	Reni Guido. (La Moderna - Stabil fotog.)	*La vergine del suffragio* che trovasi nel tempio parrocchiale di San Bartolomeo — Riproduzione fotografica
50081	Salina Luigi	*Composizioni* per collegi, istituti, educandati, scuole elementari, asili infantili, ecc. (*Il Mercato* - Piccola cantata con cori e parlati con accompagnamento di pianoforte — *L'usignolo* - Piccolo coro con accompagnamento di pianoforte (parole di E. Fiorentino) — *Le Roselline* - Piccolo coro per voci bianche con accompagnamento di pianoforte (parole di E. Fiorentino) — *Canzone di primavera* - Coro per bambini e bambine (versi di E. Panzacchi) — *Maggiolata* - Piccolo coro (versi di G. Marchetti) — *Gli spazzacamini* - Piccolo coro all'unisono (versi di C. Chiusoli)
50082	Inico Carlo	*Canti educativi* ad una o più voci con accompagnamento di pianoforte od armonium per uso degli asili d'infanzia, scuole elementari, collegi, ecc. IV serie: 24. *Assimilazione* - Coro unisono (parole di P. Metastasio) — 25. *Il piccolo venditore di fiammiferi* - Scenettina a soggetto per due contralti (parole di Ida Ori) — 26. *Ad un benefattore della scuola* - Coro unisono a due voci (parole di G. Bonardi) — 27. *Ai precettori: Ringraziamento* - Coro con a solo (parole di N. N.) — 28. *La Sera* - Bozzetto musicale a due voci con preghiera per solo e coro (parole di N. N.) — 29. *Alla patria* - Inno (parole di G. Pizzen) — 30. *L'orfanella* - Melodia (servibile per qualunque festa scolastica, (parole di C. Calleri) — 31. *La beneficenza* - Coro unisono con danza *ad lib.* (parole di M. P Z.)
50084	Galante Vincenzo	*Diritto processuale civile.* Corso di lezioni universitarie. (Parte prima) . . . .
50085	Barlesi Pietro (Santucci Loreto, direttore)	*Libro nero del commercio.* Rivista dei fallimenti e protesti cambiari in Italia, avvenuti negli anni 1905 e 1906
50086	Preiswerk Gustavo (Beretta Arturo)	*Atlante e compendio di odontotecnica.* Traduzione dal tedesco e prefazione di A. Beretta, con 21 tavole litografiche e 362 figure nere e colorate
50087	Abati Gino	*Esercizi di chimica farmaceutica* (Preparazione, analisi volumetrica e saggi) . . . .
50088	Viscar Eugenio Renato	*Mare Nostrum.* Lamenti e pianti di un poeta illuso . . . .
50089	Polenghi Attilio	*Prontuario degli interessi* (o sconto) *dal 2 0/0 al 7 0/0*, calcolati per quarti col sistema dei divisori fissi, ad uso degli Istituti di credito, Casse di risparmio e banchieri

INDUSTRIA E COMMERCIO

della proprietà letteraria ed artistica)

del Ministero, durante la **1ª quindicina** *del mese di* **agosto** *1907, per gli effetti del testo unico delle leggi con R. decreto del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), e delle convenzioni internazionali in vigore.*

testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Tipografia I. Suiatti, Arezzo, 15 gennaio 1907	Società anonima editrice R. Bemporad e F.	Firenze 15 aprile 1907	
—	Marrocco Di Prima Luigi	Caltanissetta 15 giugno »	Art. 23. — Non ancora rappresentato.
Tipografia Sieni, Firenze, 15 giugno 1907	Società anonima editrice R. Bemporad e F.	Firenze 22 id. »	
Detta, 15 id. »	Detta	Id. 22 id. »	
Stabilimento fotografico « La Moderna », Bologna, 1º maggio 1907	Fornasini Giuseppe	Bologna 29 id »	
Stabilimento musicale delle officine grafiche di Firenze, giugno 1907	Ditta editrice Carisch e Jänichen	Milano 6 luglio »	
Stamperia musicale delle officine grafiche, Firenze, giugno 1907	Detta	Id. 6 id. »	
(Lorenzo Alvano, editore). Tipografia F. Sangiovanni e F.º. Napoli, 1º luglio 1907	Galante Vincenzo	Napoli 29 id. »	
Stabilimento tipolitografico della Biblioteca di coltura liberale di A. Vallecchi e C. Firenze, 5 giugno 1907	Barlesi Pietro	Firenze 29 id. »	
Tipografia « Indipendenza ». Milano, 25 luglio 1907	Società editrice libraria di Milano	Milano 30 id. »	
Tipografia della Accademia Reale delle scienze fisiche e matematiche. Napoli, giugno 1907	Abati Gino	Napoli 1 agosto »	
Unione tipolitografica bresciana. Brescia, 20 luglio 1907	Branchi Eugenio Camillo, editore	Milano 2 id. »	
Detta	Polenghi Attilio	Brescia 5 id »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
50090	De Leva Enrico	*Dolce menzogna.* Melodia. Versi di Ottavio De Sica (N. di cat. 111,873) . . . .
50091	Chartres Vivien	*Rock-a-by, baby.* Berceuse (With violin accompaniment ad libitum) (N. di cat. 111,813) . . .
50092	Serpieri Edoardo	*In morte di Giosuè Carducci.* Lirica per pianoforte. Op. 45 (N. di cat. 11,260) . . . .
50093	Bruggemann Alfred (Solazzi Ugo)	*Faust* (nach. Goethe). Drei Gesangshiele von A. Bruggemann. *Der doctor Faust* in 4 Aufzügen. Clavierauszug von Ugo Solazzi (N. di cat. 111,940).
50097	D'Aspremont Giulio	*Les lys de Paris.* Prose harmonisée pour chant et récitation avec accompagnement de piano, (A harpes et violons ad libitum). Paroles et musique de Giulio d'Aspremont (N. di cat. 790).
50098	Detto	*La lune blanche.* Mélancolique bluette. Chant et piano (avec Guitare et Mandoline ad libitum). (N. di cat. 800)
50099	Tiran Giustino	*Il secondo anno di lingua francese,* compilato sui programmi ufficiali per le scuole tecniche, ginnasiali e complementari d'Italia
50100	**Novelli Augusto**	*La famiglia del diavolo.* Commedia in tre atti . . . .
50101	**Detto**	*Si scopron le tombe...* Bozzetto storico in un atto . . . .
50102	**Méle J.**	*Passionnante.* Valse pour orchestre avec piano conducteur. ((N. di cat 111,382) . . . .
50103	**Martucci Giuseppe** (Longo Alessandro)	*Venti pezzi* per pianoforte di G. Martucci, scelti, ordinati e diteggiati da A. Longo (N. di cat. 111,141)
50104	Primoli Palmiro	*Roma illustrata.* Storia, monumenti, edilizia, industria, commercio, arti, lettere, scienze, ecc.
50105	**Bizzoni** Achille	*Garibaldi nella sua epopea.* Vol. III. Illustrato da 49 fotoincisioni, da 4 carte geografiche Periodo terzo: dal 1864 al 1882.
50106	**Torrielli** Carlo Alberto	*Porte bonheur* ossia: *Festa di amuleti.* Azione coreografica. Libretto . . . .
50107	**Barbèra** Carlo	*Cine-Mato-Graf.* Operetta in tre atti. Libretto . . . .
50109	**Collini** Stefano	*Prontuario pratico dei ragguagli e contro ragguagli* delle vecchie misure, pesi e monete toscane con quelle nuove metrico-decimali italiane compilato per uso di commercianti e delle pubbliche e private amministrazioni. Depositati i fascicoli 1° e 2°.

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura			OSSERVAZIONI
Stabilimento G. Ricordi e C., Milano, 3 agosto 1907	Ditta G. Ricordi e C.	Milano	3 agosto	1907	Art. 14.
Detto, 3 id. »	Detta	Id.	3 id.	»	
Stabilimento Carisch e Jänichen, Milano, giugno 1907	Maria Ramponi ved. Serpieri, Arrigo Serpieri, Mina Ramponi Serpieri, Elisa Volpe Serpieri	Id.	4 id.	»	
Stabilimento G Ricordi e C, Milano, 3 agosto 1907	Ditta G. Ricordi e C.	Id.	3 id.	»	Art. 23. — Non ancora rappresentata.
Stabilimento della ditta dichiarante, Firenze, 15 maggio 1907	Casa editrice « Al mondo musicale » in persona del suo procuratore C. Graziani Walter	Firenze	29 luglio	»	
Detto, 30 id. »	Detta	Id.	29 id.	»	
Stamperia dell'autore a Brignoles (Francia), giugno 1907	Tiran Giustino	Id.	6 agosto	»	
—	Novelli Augusto	Milano	8 id.	»	Art 23. Rappresentata la 1ª volta al teatro Quirino di Roma il 23 gennaio 1907
Tipografia Cooperativa, Firenze, 1° luglio 1907	Detto	Id.	8 id.	»	Art. 14, Rappresentato la 1ª volta al teatro Costanzi di Roma il 4 luglio 1907
Stabilimento G. Ricordi e C., Milano, 5 luglio 1907	Ditta G. Ricordi e C.	Id.	7 id.	»	Art. 14. — Depositato un fascicolo e 21 parti staccate
Detto, 5 id. »	Detta	Id.	7 id.	»	Art. 14.
Stabilimento della Società editrice Sonzogno, Milano, 30 maggio 1907	Società editrice Sonzogno	Id.	8 id.	»	
Detto, 31 luglio 1907	Detta	Id.	8 id.	»	
—	Torrielli Carlo Alberto	Torino	12 giugno	»	Art. 23. Non ancora rappresentata
—	Gori Gustavo, editore di musica	Id.	12 id.	»	Art. 23. Non ancora rappresentata.
Casa editrice Sinibuldiana, Pistoia, 30 maggio 1907	Collini Stefano	Firenze	6 luglio	»	

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. — Art. 27, paragrafo 2° del testo unico

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
50074	Castrogiovanni Gaetano	*Il manuale del telefonista*, seconda edizione . . . .
50079	Ciamberlini Corrado	*Calcolo mentale e scritto* con molti problemi pratici per la prima classe elementare in conformità dei programmi e delle istruzioni ministeriali (29 gennaio 1905)
50083	Boninsegna Egidio	*Targa rappresentante il ritratto di Giosuè Carducci* volto a sinistra, quasi di profilo, in un medaglione alla cui periferia sono le parole: « Giosuè Carducci - 1835 - 1907 ». Sotto al medaglione vi sono due figure di donna e un'aquila; e in basso e attorno il ritratto vi sono rose e fronde di pino.
50094	Bruni G., Dionisi A., Enriques F., Giardina A., Rignano E. (Comitato di direzione)	*Rivista di scienza*. Organo internazionale di sintesi scientifica. (Edizione per l'Italia). Anno 1° (1907) n. 1.
50095	Dubois Th.	*Green*. Romanza. Poesia di Paolo Verlaine. (N. di cat. 30) . . . .
50096	Sabaino Carlo	*Te solo!* Poesia di Ada Negri. (N. di cat. 27) . . . .
50108	C. Julii Caesaris (Cinquini A.)	*De Bello Civili* con tavola cronologica, introduzione, note, appendici e carte geografiche per cura del prof. A. Cinquini.

ELENCO *n.* 15 *delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione ai sensi dell'art.* 14 *approvato con Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012*

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
14350	50090	De Leva Enrico	*Dolce menzogna*. Melodia. Versi di Ottavio De Sica.	1907
14351	50093	Bruggemann Alfred (Solazzi Ugo)	*Faust* (Nac Goethe). Drei Gesangspiele von A. Bruggemann « Der Doctor Faust » in 4 Aufzugen-Clavierauszug von U. Solazzi.	1907 Non ancora rappresentata
14352	50095	Dubois Th.	*Green*. Romanza. Poesia di Paolo Verlaine - N. 30.	1904
14353	50096	Sabaino Carlo	*Te solo!* Poesia di Ada Negri - N. 27	1904
14354	50100	Novelli Augusto	*La famiglia del diavolo*. Novella in 3 atti.	Rappresentata la 1ª volta al Quirino di Roma il 23 gennaio 1907
14355	50101	Detto	*Si scopron le tombe . . .* Bozzetto storico in un atto	Rappresentato la 1ª volta al Costanzi di Roma il 4 luglio 1907
14356	50102	Melè J.	*Passionante*. Valse pour orchestra avec piano conducteur, (N. di cat. 111382).	1907
14357	50103	Martucci Giuseppe (Longo Alessandro)	*Venti pezzi* per pianoforte di G. Martucci, scelti, ordinati e diteggiati da A. Longo. (N. di cat. 1111141).	1907
14358	50106	Torricelli Carlo Alberto	*Porte-bonheur*, ossia « Festa di amuleti » Azione coreografica.	Non ancora rappresentata
14359	50107	Barbera Carlo	*Cine-Mato-Graf*. Operetta in 3 atti	Non ancora rappresentata

Roma, il 14 settembre 1907.

delle leggi sui diritti d'autore ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				*OSSERVAZIONI*
Reale tipografia Nicolò Giannotta. Catania, 4 dicembre 1906	Castrogiovanni Gaetano	Venezia	3 aprile		1907	La 1ª edizione è del 1904.
Tipografia S. Landi. Firenze, 1° giugno 1905	Società anonima R. Bemporad e F.°	Firenze	28 giugno		»	
Stabilimento della ditta dichiarante, Milano, 25 aprile 1907	Johnson Stefano (Ditta)	Milano	29 luglio		»	Depositata la riproduzione fotografica.
Cooperativa tipografica Azzoguidi. Bologna, 31 marzo 1907	Ditta editrice Nicola Zanichelli	Bologna	11	id.	»	
Litografia Salomone. Roma, dicembre 1904	The Gramophon Company (Italy) Ltd.	Milano	6 agosto		»	Art. 14.
Detta, dicembre »	Detta	Id.	6	id.	»	Art. 14.
Stabilimenti riuniti d'arti grafiche, Milano, agosto 1905	Ditta Francesco Vallardi	Id.	14 giugno		»	

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882, n. 756 (Serie 3ª), durante la 1ª **quindicina** *del mese di* **agosto** *1907.*

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO				*OSSERVAZIONI*
		Numero di registro	Data del deposito			
G. Ricordi e C. (Ditta)	Milano	324	3 agosto		1907	
Detta	Id.	313	3	id.	»	
The Gramophone Company (Italy) Ltd.	Id.	329	6	id.	»	
Detta	Id.	328	6	id.	»	
Novelli Augusto	Id.	333	8	id.	»	
Detto	Id.	334	8	id.	»	Art. 23.
G. Ricordi e C. (Ditta)	Id.	332	7	id.	»	
Detta	Id.	330	7	id.	»	
Torrielli Carlo Alberto	Torino	7837	12 giugno		»	Art. 23.
Gori Gustavo	Id.	7836	12	id.		Art. 23.

Il direttore capo della divisione I: S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le seguenti rendite miste del consolidato 5 0[0], cioè:

N. 870 di L. 5;
» 1704 » » 10;
» 4947 » » 50;
» 2990 » » 200;

al nome di *Cimante* Giovanni fu Raffaele-Antonio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Cinnante* Giovanni fu Raffaele-Antonio, vero proprietario delle rendite stesse

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto

Roma, il 30 ottobre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro

DIVISIONE VII.

Si notifica che nel giorno di mercoledì, 20 novembre 1907, alle ore 10, si procederà, in una delle sale di questa Direzione generale (palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro), via 20 Settembre, con accesso al pubblico, al sorteggio di n. 260 buoni del tesoro a lunga scadenza di prima emissione, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, ed autorizzati col R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475.

I buoni sorteggiati, dei quali si pubblicheranno i numeri con altro avviso, per il capitale complessivo di L. 1,300,000, saranno rimborsabili dal 1° gennaio 1908.

Roma, 30 ottobre 1907.

Per il direttore generale
MERCADANTE.

Per il direttore capo della div. VII
L BERNARDI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 ottobre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.69 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 31 ottobre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 ottobre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101 25 53	99 37 53	100.00 85
3 1/2 % *netto*.	100.79 48	99 04 48	99.63 45
3 % *lordo*....	68.66 67	67.46 67	68.46 90

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per 10 posti di addetto di Legazione.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal R. decreto del 24 marzo 1904, n. 138.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 31 dicembre 1907.

Gli esami avranno principio il 31 gennaio 1908.

Non saranno accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima. A tale fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, n 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non può essere inferiore ad annue L. 3000.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad applicato volontario, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato dichiarato non idoneo in due precedenti prove.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale*, l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di apertura degli esami medesimi.

Gli esami verseranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verserà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, ma non la nomina, non potranno essere ammessi in carriera se non in seguito all'esito favorevole di un nuovo concorso.

Il ministro degli affari esteri ha facoltà di destinare a ciascun

ufficio o posto funzionari di sua scelta senza che questi abbiano diritto di opporsi.

Roma, 30 ottobre 1907.

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per 12 posti di addetto consolare.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal R. decreto del 24 marzo 1904, n. 138.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 31 dicembre 1907.

Gli esami avranno principio il 6 febbraio 1908.

Non saranno accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima. A tale fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 230 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge ottenuto in una delle università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non può essere inferiore ad annue L. 3000.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad applicato volontario, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato dichiarato non idoneo in due precedenti prove.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di apertura degli esami medesimi.

Gli esami verseranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verserà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, ma non la nomina, non potranno essere ammessi in carriera se non in seguito all'esito favorevole di un nuovo concorso.

Il ministro degli affari esteri ha facoltà di destinare a ciascun ufficio o posto funzionari di sua scelta senza che questi abbiano diritto di opporsi.

Roma, 30 ottobre 1907.

PROGRAMMA per gli esami di concorso alla carriera dell'Amministrazione centrale (prima categoria) del Ministero degli affari esteri, ed alle carriere diplomatica e consolare.

DIRITTO INTERNAZIONALE.

Diritto internazionale pubblico.

Nozioni preliminari.

Concetto, carattere giuridico e fonti — Svolgimento storico degli istituti giuridici internazionali e del concetto della società internazionale. Cenni sulla storia della scienza del diritto internazionale — Principî fondamentali del diritto internazionale — Codificazione — Avvenire della comunità giuridica internazionale. Progetti varî e aspirazioni.

Soggetti del diritto internazionale.

Stati — Stato e nazione. Dottrina della nazionalità — Stati composti: unioni di Stati (personali o reali; esempi) e federazioni (confederazioni di Stati e Stati federativi; esempi) — Della semi-sovranità e del protettorato (concetto. Rapporti dello Stato semi-sovrano di fronte agli altri Stati e di fronte allo Stato sovrano. Esempi. Il protettorato coloniale. Sfere d'influenza) — Stati neutralizzati.

Condizione giuridica internazionale della Santa sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati — Modificazioni territoriali degli Stati e loro conseguenze giuridiche. Successione di Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati: diritto d'eguaglianza. Diritto di conservazione. Diritto d'indipendenza (intervento; intervento collettivo; commissioni internazionali di controllo. Dottrina di Monroe). Diritto al rispetto. Diritto alle relazioni internazionali.

Oggetti del diritto internazionale.

Territorio — Sovranità e proprietà — Frontiere — Colonie e diritto coloniale — Servitù internazionali — Modi originari e derivati d'acquisto della sovranità territoriale — Particolarmente della occupazione — Conquista e plebisciti.

Mare — Libertà del mare — Mare littorale e mare territoriale — Porti, golfi, baie — Mari interni — Limitazione al principio della libertà dei mari: pirateria e tratta degli schiavi.

Stretti — Dardanelli e Canali internazionali.

Fiumi — Cenni storici — Atto finale del congresso di Vienna — Applicazione ai principali fiumi internazionali.

Navi — Concetto giuridico — Navi da guerra. Navi mercantili. Piroscafi postali.

Trattati internazionali.

Natura giuridica dei trattati internazionali — Loro classificazione — Concordati — Condizioni di validità dei trattati: 1. Capacità delle parti (negli Stati contraenti e nelle persone che han facoltà di obbligarli. Pieni poteri. Istruzioni. Ratifica); 2. Causa; 3. Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessione — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Trattati ed accordi internazionali di carattere amministrativo:

1. Per la tutela della personalità fisica degli individui (beneficenza e assistenza. Salute pubblica).
2. Per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (posta, telegrafo, telefono, ferrovie).
3. Per la protezione degli interessi economici (commercio e navigazione. Sistema monetario. Pesi e misure. Agricoltura).

Organi del diritto internazionale.

Sovrani e altri capi di Stati — Loro posizione giuridica internazionale.

Ministero degli esteri — Organizzazione del Ministero degli esteri e delle carriere da esso dipendenti, specialmente in Italia.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Diritto attivo e passivo di legazione — Classificazione degli agenti diplomatici ed esame delle singole categorie — Accreditamento degli agenti diplomatici — Diritti e privilegi: Inviolabilità ed estraterritorialità — Sospensione e termine della missione diplomatica.

Agenti consolari — Svolgimento storico della istituzione consolare.

Dei consoli nei paesi cristiani — Ordinamento consolare — Nomina dei consoli — Diritti e prerogative — Loro doveri e funzioni (giudiziarie, amministrative e notarili) specialmente in relazione alla legge consolare italiana.

Dei consoli nei paesi non cristiani, e specialmente nell'Impero ottomano — Capitolazioni. Loro origine e contenuto — Protettorato sugli stabilimenti cattolici in Oriente — Giurisdizione e tribunali consolari. Competenza e funzionamento specialmente in

rapporto con le leggi italiane — La riforma giudiziaria in Egitto — *Settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Delle controversie internazionali e dei procedimenti per dirimerle.

Delle contestazioni fra gli Stati — In quanto l'azione d'un privato possa rendere responsabile lo Stato e in quanto lo Stato possa reclamare per gli atti commessi a danno dei proprî cittadini all'estero. Condizioni e limiti dell'esercizio di questo diritto di protezione dei proprî sudditi all'estero — Soddisfazioni e riparazioni internazionali. Ostacoli costituzionali.

Dei mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni internazionali — Negoziati diretti — Buoni uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrale e trattati d'arbitrato permanente. Organizzazione della procedura internazionale. Convenzione dell'Aja).

Dei mezzi violenti per la risoluzione delle controversie internazionali — Ritorsione — Rappresaglia — *Embargo* — Blocco pacifico.

Della guerra.

Concetto e cause della guerra — Il diritto e la guerra — Convenzioni di Bruxelles e dell'Aja.

Inizio della guerra e sue immediate conseguenze — Chi debba considerarsi come legittimo combattente — Dei mezzi leciti di guerra — Diritti e doveri dei belligeranti verso le persone nemiche (specialmente delle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose nemiche (Proprietà privata nella guerra terrestre e nella guerra marittima. Il diritto di preda nella guerra marittima. La corsa. Dichiarazione di diritto marittimo di Parigi) Occupazione militare — Convenzioni di guerra — Fine della guerra. Postliminio.

Della neutralità.

Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra (Concetto e definizione. Doveri dello Stato naturale) — Blocco — Diritto di visita — Giudizio di preda.

Diritto internazionale privato.

Introduzione.

Definizione, concetto e nozioni preliminari — Cenno storico — Teoria degli statuti — Condizione giuridica dello straniero (nella dottrina, nelle diverse legislazioni e specialmente nella legge italiana) — Fondamento per l'applicazione del diritto straniero — Principio del diritto internazionale privato — Maniera d'applicazione del diritto straniero da parte del giudice (fatto o diritto mezzi di prova; ricorso in Cassazione) — Dell' ordine pubblico in relazione con le leggi straniere. Tentativi, difficoltà e criterî per determinarne la sfera d'applicazione. L' art. 12 delle disposizioni preliminari Codice civile.

Diritto civile.

Stato e capacità delle persone — Principio generale — Nazionalità e domicilio.

Conflitti di nazionalità; positivi e negativi — Come sorgono e si risolvono in relazione ai diversi modi di acquisto della nazionalità: 1° per origine; 2° per naturalizzazione; 3° per effetto di legge.

Delle persone giuridiche straniere.

Della forma degli atti — Fondamento e carattere della regola *locus regit actum* — Ipotesi diverse.

Del matrimonio — Legge regolatrice — Capacità delle parti — Forma del matrimonio (Matrimoni consensuali. Matrimoni religiosi. Condizioni prescritte per la validità del matrimonio all'estero. Matrimoni celebrati dagli agenti diplomatici e consolari) — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio; specialmente del contratto di matrimonio e della legge regolatrice — Divorzio (Ordine pubblico. Ipotesi diverse. Mutamento di nazionalità e differente nazionalità dei coniugi) — Separazione personale.

Della paternità e della figliazione.

Della tutela.

Delle obbligazioni — Obbligazioni derivanti dal contratto (Principio fondamentale. Legge regolatrice. Sostanza, effetti e modi di estinzione dei contratti) — Obbligazioni derivanti dalla legge.

Delle cose — Cose mobili e cose immobili — Interpretazione dell'art. 7 delle disposizioni prel. Cod. civ. in relazione con gli articoli 9 e 6 — Applicazione dei principî ai più importanti diritti reali.

Della proprietà letteraria, artistica ed industriale e delle unioni internazionali per la loro protezione.

Diritti di famiglia.

Successioni — Diverse teorie — Unità e universalità — L'art. delle disposizioni preliminari e le dispute nella giurisprudenza — Del testamento — Successioni vacanti.

Procedura civile.

Competenza — Regola generale — Conflitti positivi e negativi — Della situazione delle cose e della nazionalità delle parti come criterii di competenza nei rapporti internazionali — Art. 105 a 107 del Codice di procedura civile.

Competenza dei tribunali nelle cause in cui sono parte Stati o sovrani stranieri.

Forme processuali — Citazione di persone all'estero — Prove — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria.

Esecuzione delle sentenze straniere — Fondamento — Legislazioni straniere — Il giudizio di delibazione nella legislazione italiana. (Concetto. Quando necessario. Suo contenuto e specialmente dell'esame della competenza e dell'ordine pubblico) — Atti autentici e decreti di volontaria giurisdizione.

Modo di prova in giudizio del diritto straniero — Ricorso in cassazione per violazione di legge straniera.

Diritto commerciale.

Atti di commercio, commercianti e libri di commercio — Società commerciali.

Della cambiale — Capacità — Forma — Sostanza — Moratoria — Esecuzione.

Diritto marittimo — Proprietà delle navi — Contratto di noleggio — Urto di navi — Avarie.

Fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità e universalità.

Diritto internazionale penale.

Territorialità della legge penale — Conseguenze — Effetti delle sentenze penali straniere.

Del reato commesso all'estero — Teorie diverse — Disposizioni del Codice penale italiano.

Dell'estradizione — Nozioni generali — Persone che non possono essere estradate e particolarmente della estradizione dei nazionali — Reati per i quali non si concede l'estradizione (Reati minori. Reati militari. Reati connessi e complessi. Reato anarchico) — Procedura di estradizione. Vari sistemi e specialmente del sistema italiano — Effetti.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVILE.

Concetto del diritto privato in generale e in ispecie del diritto civile. La codificazione civile in Italia. Leggi e regolamenti complementari e sussidiari.

Interpretazione delle leggi civili. Loro efficacia in ragione di tempo e di luogo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale. Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici.

Persone fisiche e persone giuridiche. Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti.

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora. Assenza: suoi stadii ed effetti.

Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione; diritti e doveri che ne derivano. Regime patrimoniale tra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale. Legittimazione. Adozione.

Minore età e interdizione. Patria potestà o tutela: loro ordinamento. L'inabilitazione o l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni, secondo la loro natura giuridica. Distinzione dei diritti patrimoniali in personali e reali. Possesso ed azioni possessorie. Proprietà: concetto, modi di acquisto, limitazioni, estinzione. Servitù personali e prediali. Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni ereditarie in generale e dei due momenti della devoluzione e dell'adizione dell'eredità. — Successioni legittime; ordine successorio. — Successioni testamentarie; capacità; rappresentazione; forme dei testamenti; porzione disponibile; istituzione d'erede; legati; sostituzioni. — Disposizioni comuni: accettazione e rinuncia di eredità; benefizio d'inventario; eredità giacente; divisione; collazione.

Donazioni: forma ed effetti.

Obbligazioni: loro specie; fonti da cui derivano; affetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti: varia specie e requisiti essenziali. La rappresentanza nei contratti. Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli translativi di proprietà od altri diritti reali. I contratti a favore di terzi. Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in ispecie della gestione degli affari altrui.

Colpa extra-contrattuale o responsabilità per fatti altrui.

Modi legali o convenzionali di garantire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni, ed in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

Mezzi di prova: atti pubblici e scritture private; prova testimoniale; presunzioni.

Brevi cenni sulla pubblicità di atti concernenti beni immobili. Principî fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili. Giurisdizione e competenza.

Giurisdizione volontaria e contenziosa. Criterî e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento. Citazione. Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti. Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatorî. Giudizi esecutivi. Procedimenti speciali.

ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Fonti del diritto commerciale (leggi commerciali; usi; diritto civile).

Degli atti di commercio (dichiarati, presunti, unilateralmente commerciali).

Delle persone nell'esercizio del commercio (limitazioni avute riguardo a determinate funzioni; minorenni; donna maritata); dei commercianti (requisiti).

Delle società commerciali; loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime); delle società cooperative; delle società straniere in Italia.

Ausiliarî nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) o temporenei (commissionarî, mediatori).

Oggetti del commercio, e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito. Caratteri dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione. Dei titoli al portatore (art. 56 e 57 cod. comm.).

Dei contratti commerciali; legge regolatrice dei medesimi nei rapporti internazionali (art. 58 cod. comm.); dei contratti fra persone lontane.

Delle prove nel diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla prova-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia; cenni generali sulle convenzioni ferroviarie, sulle tariffe e sulla responsabilità delle Società ferroviarie, in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione. Impresa assicuratrice e contratto di assicurazione. Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni, sulla vita umana e marittima.

Della cambiale; suoi requisiti essenziali; girata, accettazione, avallo; del pagamento; del protesto e delle azioni cambiarie.

Delle operazioni di Banca; passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di Banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito). Nozioni del *check* e delle stanze di compensazione.

Del fallimento; concetto della unità e universalità di questo giudizio anche nei rapporti internazionali; della dichiarazione e amministrazione del fallimento e dei modi con cui termina; concetto generale della moratoria e della bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo; fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio; le convenzioni della marina mercantile.

Delle avarie e delle contribuzioni; dei crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e della navigazione; dei naufragi e dei ricuperi; della pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Delle varie forme di Governo, ed in particolare del Governo monarchico rappresentativo — Condizioni sociali e storiche e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa centrale e occidentale.

Della divisione dei poteri nel Governo monarchico rappresentativo.

Principali varietà odierne di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e Governo di Gabinetto inglese — Governo del *Dominion* del Canadà e delle altre principali colonie dell'Impero britannico.

Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale.

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare della Francia.

Monarchia costituzionale ed Impero in Germania.

Dualismo della Monarchia austro-ungarica.

Governo della Confederazione e istituzione del *referendum* in Svizzera.

Del Governo monarchico rappresentativo in Italia — Prerogativa regia in ordine al potere legislativo, all'esecutivo ed al giudiziario; e in particolare della prerogativa regia in fatto del diritto di guerra e del diritto dei trattati cogli Stati stranieri — Diritto comparato.

L'istituzione del Senato e la sua composizione in Italia e comparazione colle assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Dell'elettorato politico italiano secondo la legge (testo unico) del 28 marzo 1895 — Comparazione col diritto di suffragio oggi in vigore nei principali Stati.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali in Italia — Collegi uninominali e plurinominali degli altri principali Stati.

Attribuzioni della Camera dei deputati e del Senato in Italia,

segnatamente sul bilancio e sulle leggi d'imposte — Interpellanze ed inchieste parlamentari.

Procedimenti parlamentari — Sistemi degli uffici delle tre letture — Commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti d'America.

Privilegi parlamentari, ed in particolare dell' art. 45 dello Statuto.

Organizzazione del potere esecutivo in Italia. Attribuzioni del presidente del Consiglio, del Consiglio dei ministri — Loro responsabilità penale e politica — Confronto con altri Governi costituzionali, segnatamente colle Monarchie germaniche e con gli Stati Uniti d'America.

Del potere giudiziario nel Governo costituzionale — Sue relazioni col legislativo e coll'esecutivo — Inamovibilità dei magistrati — Istituzione dei giurati.

Dell'eguaglianza civile.

Della libertà individuale, e delle sue guarentigie in Italia — *Habeas corpus* inglese.

Della inviolabilità della proprietà.

Della libertà di stampa — Sue condizioni e suoi limiti — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.

Della libertà di riunione e di associazione — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, ingl se e francese in relazione con l'italiana.

Del diritto di petizione.

Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia dalla legge 13 maggio 1871.

ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. (1)

Nozione dello Stato — La legislazione, la giurisdizione, l'Amministrazione.

Costituzione organica dell'Amministrazione.

Il Re, capo dell'amministrazione e della gerarchia amministrativa.

L'Amministrazione centrale. — I Ministeri — Sfera d'azione dei singoli Ministeri in Italia — Il Consiglio di Stato, supremo organo consulente dell'Amministrazione: legge 2 giugno 1889, articoli 1 a 12 — Corpi consultivi speciali presso i Ministeri — La Corte dei conti: legge 14 agosto 1862, articoli 1 a 18.

L'Amministrazione locale governativa. — Divisione amministrativa del territorio — Prefetti e sotto prefetti — Consigli di prefettura.

Condizione giuridica degli impiegati dello Stato. — Poteri disciplinari dell'Amministrazione — Diritti ed obblighi degli impiegati — Responsabilità degli impiegati — Garanzia amministrativa — Responsabilità diretta e indiretta dello Stato per gli atti dei suoi impiegati.

L'Amministrazione locale autonoma. — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Giunta provinciale amministrativa — Attribuzioni delle autorità provinciali.

Comuni — Sindaco — Consiglio comunale — Giunta municipale — Attribuzioni delle autorità comunali.

Elettorato amministrativo.

Legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898.

Gli atti dell' Amministrazione.

Atti d'impero — Varie specie di decreti e provvedimenti — Il potere regolamentare o diritto d'ordinanza.

Atti di gestione — L'Amministrazione come persona giuridica — I contratti dell'Amministrazione — Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato: legge 17 febbraio 1884.

I compiti dell'Amministrazione.

Nozioni sommarie sui compiti principali.

Il mantenimento dell'ordine pubblico e la pubblica sicurezza: legge 30 giugno 1889 — La tutela della sanità pubblica: legge 22 dicembre 1888 — Le opere pubbliche: legge 20 marzo 1865, allegato *F* — L'istruzione pubblica: leggi 13 novembre 1859 e 15 luglio 1877 — La pubblica beneficenza: legge 17 luglio 1890.

L'emigrazione: legge 31 gennaio 1901 — Tutela dell'emigrazione prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi di emigrazione.

I mezzi dell'Amministrazione.

La forza armata. — Nozioni sommarie sul sistema di reclutamento militare e di ordinamento dell'esercito.

La finanza - Fonti della fortuna pubblica. — Demanio e patrimonio dello Stato — Beni demaniali — Demanialità necessaria e accidentale — Effetti della demanialità — Patrimonio dello Stato — Demanio della Corona.

Imposte — Carattere giuridico dell'imposta in generale — Distinzione fra imposte dirette e indirette, reali e personali.

Credito e debito pubblico — Art. 31 dello Statuto del Regno — Gran libro del debito pubblico.

Espropriazione per pubblica utilità: Art. 29 dello Statuto e legge 25 giugno 1865.

La difesa giurisdizionale contro gli atti illegali dell'Amministrazione.

La giurisdizione ordinaria: legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sul contenzioso amministrativo — La giurisdizione amministrativa — I ricorsi gerarchici e il ricorso straordinario al Re — I nuovi istituti della giustizia amministrativa: legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, articoli 24 e seguenti, legge 1° maggio 1890 — Il magistrato dei conflitti: legge 31 marzo 1877.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE.

Nozione del diritto di punire. La legge penale in generale. Codici penali e leggi complementari.

Efficacia della legge penale, in rapporto al tempo, allo spazio ed alle persone. Interpretazione della legge penale.

Il reato in generale. Delitto e contravvenzione. Classificazione dei reati. Cenni intorno ai reati previsti da leggi speciali.

Dolo, colpa; loro specie e gradi. Imputabilità ed imputazione e cause che influiscono su di questa. Il caso fortuito.

Il tentativo. La complicità. Concorso di più reati.

Effetti giuridici del reato.

Nozione della pena. Cause che influiscono sulla pena con particolare riguardo alla recidiva. Pene principali e loro specie, pene accessorie, conseguenze penali della condanna. Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Applicazione della teorica generale del reato ai delitti:

1. Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e contro il diritto delle genti.
2. Commessi da pubblici ufficiali e contro di essi.
3. Contro la fede pubblica, ed in ispecie alla falsificazione di monete, titoli di credito, atti e documenti.
4. Contro la libertà individuale, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e la proprietà.
5. Commessi con il mezzo della stampa.

Nozione del processo penale. Sistema accusatorio. Natura, effetti e interpretazione della legge processuale.

Ordinamento giudiziario penale. Giurisdizione e sue varie specie.

Della competenza e dei modi di determinarla. Dei conflitti di giurisdizione e di competenza.

La polizia giudiziaria. Suo ordinamento e sua funzione.

Azione penale ed eventuale azione civile derivanti dal reato. Esercizio dell'azione penale. Della prerogativa politica ed amministrativa: la querela di parte, le autorizzazioni, le richieste, le questioni pregiudiziali civili.

Esercizio dell'azione civile. Condizione della parte civile nel processo penale.

La difesa. Suoi diritti e doveri.

Della istruttoria penale. Atti di istruzione in genere e disposizioni relative ai mandati di comparizione e di cattura e alla li-

---

(1) Non si richiede dai candidati la conoscenza particolareggiata delle leggi citate nel programma, ma soltanto che delle medesime sappiano esporre i principî generali.

Lertà provvisoria. I giudizi di delibazione. Funzioni speciali della sezione d'accusa, massime in riguardo alle rogatorie ed alla estradiziono.

Forme e svolgimento del processo orale nei diversi gradi di giurisdiziono.

Ordinanze e sentenze. Della sentenza contumaciale.

Mezzi ordinari e straordinari per ottenere la riforma delle sentenze penali.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA.

Periodo I.

Dal trattato di Westfalia (1648) alla pace di Passarowitz (1718).

Trattato di Westfalia e sue conseguenze.

La Francia. Reggenza d'Anna d'Austria. Il cardinale Mazzarini La Fronda. Il trattato dei Pirenei e la supremazia francese. Il regno e le guerre di Luigi XIV. Revoca dell'editto di Nantes. Il Giansenismo, i gesuiti, la bolla *Unigenitus*. Lega di Augusta. Pace di Ryswick.

La Russia e i Romanoff. Pietro il Grande. Guerra del Nord; Trattati di Stoccolma e Nystädt. Ordinamento dell'impero russo.

La Polonia. Il regno elettivo. Decadenza politica.

La Svezia. Carlo X, Gustavo e Carlo XI. Trattati di Copenaghen e di Oliva. Carlo XII. Sue guerre disastrose con la Russia.

Elettori e grandi elettori di Brandeburgo, duchi e Re di Prussia. Il regno di Federico I di Hohenzollern.

Il regno degli Stuard. Sètte e lotte religiose. Repubblica e protettorato. Oliviero Cromwell e il governo militare. Seconda rivoluzione inglese. *L'Habeas corpus* e le altre leggi costituzionali. La casa di Annover. La Regina Anna.

Le *sette Provincie unite* indipendenti d'Olanda. La casa d'Orange. Guerre con l'Inghilterra e la Francia.

Guerre per la successione spagnuola. Vittorio Amedeo II ed Eugenio di Savoia. Filippo V. Trattati di Utrecht e Rastadt. Fine della dominazione spagnuola; preponderanza austriaca in Italia.

I Papi e lo Stato pontificio nella seconda metà del secolo XVII.

I Medici in Firenze, da Ferdinando II a Cosimo III.

Genova. Congiure interne. Contese con Savoia e Francia.

Napoli e la dominazione spagnuola. Masaniello. Sollevazione di Messina. Intervento francese.

Venezia e la guerra di Candia. Ultime glorie. Conquista e perdita della Morea.

Leopoldo I imperatore. Guerre coi turchi. Assedio di Vienna. Sobieski. Pace di Carlowitz.

Giuseppe I e Carlo VI imperatori. Nuova guerra contro i turchi. Pace di Passarowitz.

Colonie. — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

Fattorie e colonie olandesi. La Compagnia delle grandi Indie Batavia. Il Capo di Buona Speranza.

Colonie inglesi. L'Atto di navigazione. L'America settentrionale. Compagnia delle Indie orientali. Privilegi e monopolî coloniali. Possedimenti in Africa.

Colonie francesi, Antille, Canadà, Cayenne, Senegal. Compagnie delle Indie occidentali, d'Africa e delle Indie orientali. Madagascar. Pondichery.

Periodo II.

Dalla pace di Passarowitz alla Rivoluzione francese (1718-1789).

Regno di Luigi XV. La reggenza. Sistema di Law. La Francia nelle guerre di successione di Polonia e d'Austria e dei sette anni. Cambiamento nel sistema delle alleanze. Patto di famiglia fra le case borboniche. Cessioni della Francia all'Inghilterra ed alla Spagna. Acquisto della Lorena e della Corsica.

Luigi XVI. Maria Antonietta. Intervento in favore dei coloni americani. Pace di Parigi. Idee e istituzioni. La Corte. I tre Stati. Tentativi di riforme. Turgot e Necker. L'erario. Convocazione dell'assemblea dei notabili.

Scrittori e filosofi in Francia nel secolo XVIII. L'Enciclopedia. L'opinione pubblica.

La Spagna sotto Filippo V. La Regina Elisabetta Farnese. Il trattato dell'Aja e la triplice alleanza. Il cardinale Alberoni. Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia. Invasione della Sardegna e della Sicilia. Quadruplice alleanza contro la Spagna.

Carlo III sul trono di Spagna. Guerra contro gli inglesi. Cacciata dei gesuiti. Riforme interne.

Giuseppe I Re di Portogallo. Il marchese di Pombal.

Guerra per la successione di Polonia. Stanislao Leczinski. Leghe europee. Guerra in Italia. Carlo di Borbone e Carlo Emanuele III. Trattato di Vienna del 1738.

Guerra per la successione austriaca. Prammatica sanzione e Carlo VI. Pretendenti alla successione. Maria Teresa e gli ungheresi. L'Inghilterra e Carlo Emanuele III collegati con Maria Teresa. Carlo Alberto di Baviera imperatore. Trattato di Dresda. Guerre in Italia. Pace di Acquisgrana.

La questione della Slesia tra l'Austria e la Prussia. Guerra dei sette anni. Leghe europee. Guerra marittima e continentale. Lo Czar Pietro III. Neutralità di Caterina II. Paci di Parigi e di Hubertsburgo.

Regno e potenza di Federico II di Prussia.

Il regno e le riforme di Giuseppe II imperatore. Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi. Guerra contro la Turchia.

Giorgio I elettore di Annover e re d'Inghilterra. Giorgio II. I Whigs e i Torys. Grande ministero del primo Pitt. Pretendente Stuard. La spedizione di Carlo Edoardo. Le guerre colla Francia e colla Spagna. Giorgio III. Preponderanza marittima dell'Inghilterra. Immenso svolgimento dell'industria e del commercio interno ed esterno. Sistema dei prestiti. Gravezza del debito pubblico. L'Irlanda.

Ristabilimento dello Statolderato in Olanda a favore di Guglielmo IV di Nassau-Orange. Sollevazione contro lo Statolderato. Guglielmo V. Intervento della Prussia in favore dello Statolderato.

Debolezza del governo nella Svezia. Fazioni. Gustavo III. Ristabilimento dell'autorità regia.

Tranquillità e prosperità del regno di Danimarca. Cristiano VI.

La Russia dopo Pietro il Grande partecipa ai negoziati e alle guerre in Europa. Regno e conquiste di Caterina II. Guerre e trattati con la Turchia.

Rovina del regno di Polonia. Stanislao Poniatowski re. I dissidenti. Confederazione di Bar. Lo smembramento del 1772.

L'Impero ottomano. La perdita della Crimea. Lo stabilimento dei russi nel mar Nero.

Carlo Emanuele III e il Piemonte. Lega colla Francia per la guerra di Polonia. Guerra in Lombardia. Pace di Vienna. Acquisti. Lega con Maria Teresa per la guerra della successione austriaca. Il marchese d'Ormea e il Bogino. Vittorio Amedeo III. Periodo di pace.

Estinzione delle Case Farnese e medicea. La Toscana assegnata a Francesco di Lorena, e Parma e Piacenza assegnate prima all'imperatore Carlo VI, poi a don Filippo di Spagna. Riversibilità del piacentino a favore di Casa Savoja.

Regno di Carlo III. Riforme. Il Tanucci. Imprese diverse. Gli Stati italiani ceduti a Ferdinando. La regina Maria Carolina. Il tributo al Pontefice.

Don Filippo in Parma. Contese ecclesiastiche. Riforme. Il duca Ferdinando.

Francesco di Lorena e la reggenza della Toscana. Pietro Leopoldo. Sue benemerenze civili.

I Papi: Benedetto XIV e Clemente XIV. Soppressione dei gesuiti. Pio VI.

Francesco III duca di Modena. Ercole Rinaldo.

La repubblica veneta e la neutralità disarmata. Mire di Giuseppe II sopra gli Stati veneti di terraferma, l'Istria e la Dalmazia.

Governo di Maria Teresa in Lombardia.

Gli austriaci in Genova e la sollevazione del 1746. La Corsica e Pasquale Paoli. La Corsica ceduta alla Francia. Il principato di Monaco. Mentone e Roccabruna.

Colonie. — Le guerre europee per le colonie. Tendenze separatiste delle colonie per rispetto alle metropoli. Privilegi, contrabbandi e coltivazioni coloniali.

La Francia perde il Canadà, il Senegal e parte delle Antille Compagnie del Mississipì e dell'Africa.

Le colonie olandesi in decadenza.

Le colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie. Colonie inglesi nella America settentrionale. Formazione degli *Stati Uniti*.

Colonie spagnuole. Acquisto della Luigiana e perdita della Florida. Nuova organizzazione dell'America spagnuola. Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

Periodo III.

Dalla Rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815).

La rivoluzione francese: sue cagioni morali, politiche e sociali Le assemblee. Riforma e rivoluzione. Contraccolpo in Italia. Bonaparte e la campagna d'Italia. Pio VI e il trattato di Tolentino Preliminari di Leoben. Trattato di Campoformio. Fine della repubblica veneta. Le nuove repubbliche sorte in Italia sotto l'influenza francese.

La spedizione in Egitto. Restaurazione in Italia. Intervento dell'Austria, Russia e Inghilterra. Il consolato. La battaglia di Marengo. Paci di Luneville, Firenze e Amiens. Il regno d'Etruria, Elba e Piemonte annessi alla Francia. La repubblica italiana.

Napoleone imperatore. Il regno d'Italia. La repubblica ligure annessa alla Francia. Principato di Piombino e di Lucca. Malta. Rottura coll'Inghilterra. Trafalgar. Guerre continentali. Ulma. Austerlitz. Pace di Presburgo. Conquista di Napoli. Giuseppe Bonaparte. Toscana e Parma annesse alla Francia. Il regno d'Olanda. La confederazione del Regno. Fine del sacro romano impero. Jena. Blocco continentale. Pace di Tilsitt. Il regno di Westfalia. Il granducato di Varsavia. Apogeo napoleonico.

Spedizione di Russia. Guerra del 1813. Lipsia. Campagna del 1814. La Francia invasa. Abdicazione di Napoleone I. Trattato di Parigi. Ritorno dall'Elba. I cento giorni. Waterloo.

Il Congresso di Vienna. Spartimenti territoriali. La Francia rientra nei confini del 1792. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Confronto dell'assetto europeo del 1789 e del 1811 con quello del 1814 e 1815.

L'Inghilterra in guerra colla Francia dal 1793 al 1815. Giorgio III. Sua infermità. Provvedimenti costituzionali. Unione della Irlanda. Commercio mondiale. Industria. Debito pubblico.

L'Austria e la Prussia nel periodo napoleonico. La confederazione germanica (8 giugno 1815) coll'aggiunta dell'atto finale del 15 maggio 1820.

Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814. Il Regno di Olanda unito alla Francia nel 1810. Il Belgio e l'Olanda riuniti. Il regno dei Paesi Bassi e il granducato del Lussemburgo. La casa d'Orange-Nassau.

Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814. La repubblica elvetica. L'atto di mediazione. Il Vallese unito alla Francia nel 1810. La confederazione Svizzera del 1815 e i 22 cantoni. La neutralità.

Alessandro I di Russia. Preponderanza russa dopo il 1815. Acquisti territoriali in Europa tra il 1809 e il 1815. Ingrandimenti in Asia.

Costituzione polacca del 1791. Intervento russo e prussiano. Seconda spartizione. I polacchi insorgono con Kosciusko. *Finis Poloniae.* Terza spartizione. Il granducato di Varsavia nel 1806. I trattati del 1815. Cracovia.

Gustavo III di Svezia. Carlo XIII. Il maresciallo Bernadotte principe ereditario. Acquisto della Norvegia. Pace di Kiel.

Gli inglesi bombardano Copenaghen e incendiano il naviglio danese. Federico VI. Cessione della Norvegia. Compensi. L'isola d'Heligoland ceduta all'Inghilterra. Il ducato di Holstein e il Lauenburgo fanno parte della confederazione germanica.

Decadenza della Turchia. Cessione di territorio. I giannizzeri. Rivoluzioni di palazzo.

Carlo IV di Spagna e Ferdinando suo figlio. Giuseppe Bonaparte re. Guerra d'indipendenza. Cadice. Costituzione del 1812. Ferdinando VII prigioniero a Valenza. Gl' inglesi entrano nella Spagna. Ferdinando Re.

Regno di Gioacchino Murat in Napoli.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815. Il Parlamento. La Regina Maria Carolina. La costituzione del 1812.

La Sardegna. Carlo Emanuele IV. Vittorio Emanuele I.

Caduta del regno italico. Impresa di Murat. Restaurazione degli antichi principati. Gli spartimenti territoriali italiani nel 1815. I sette Stati indipendenti. La Lombardia e la Venezia soggette all'Austria. La Valtellina rimane unita all' Italia. San Marino. Principato di Monaco. Malta. La Corsica. Il Canton Ticino.

Colonie. — Inghilterra. Canadà e nuova Scozia. Acquisto del Capo di Buona Speranza. Abolizione della tratta dei negri. I possedimenti asiatici. Estensione dell'Impero britannico nelle Indie. La Compagnia delle Indie. Gli Stati tributari.

L'Oceania. La nuova Olanda e la nuova Zelanda. Le isole di Van Diemen. Le isole Sandwich.

Le colonie spagnuole dell'America durante la guerra contro la Francia.

L'isola di San Domingo. I negri. Guerra civile.

Il Brasile. La casa di Braganza.

Colonie olandesi. Giava. Borneo.

Periodo IV.

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

L'Europa dopo il 1815. La restaurazione. La Santa Alleanza. La reazione trionfante in tutti gli Stati. Il principio di nazionalità. Le società segrete. I primi moti dei popoli. I congressi di Lubiana e di Verona (1821-22).

Insurrezione greca. Presa di Missolungi. Intervento d Inghilterra, Francia e Russia. Navarrino. Pace di Adrianopoli.

La rivoluzione in Francia, Belgio e Polonia nel 1830. I moti italiani del 1831. La Giovine Italia. Moti mazziniani.

Gli scrittori e le riforme dei principi. Re Carlo Alberto.

La rivoluzione del 1848 in Francia, Austria-Ungheria, Germania e nell'Italia. Prima guerra d'indipendenza in Italia. I partiti ed i principi. La guerra del 1849.

Il Piemonte dopo il 1849. Il conte di Cavour e il *gran Ministero*. La guerra d'Oriente e il Congresso di Parigi. Seconda guerra dell' indipendenza italiana. Preliminari di Villafranca. Trattato di Zurigo. L' Italia centrale dopo Villafranca. Cessione di Nizza e Savoia. Le annessioni. La guerra nelle Marche e nell'Umbria. La rivoluzione dell' Italia meridionale. Garibaldi e i Mille. Da Quarto a Marsala. Da Marsala al Volturno. I plebisciti. Assedio di Gaeta e di Capua. Proclamazione del regno d' Italia.

Re Vittorio Emanuele II. Morte di Cavour. I fatti di Sarnico e d'Aspromonte. Convenzione di settembre (1864). Trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Terza guerra d' indipendenza italiana. Alleanza con la Prussia. Custoza e Lissa. Acquisto della Venezia. L' impresa di Mentana.

La Francia dopo il 1849. La seconda Repubblica e il secondo Impero. Napoleone III. La guerra austro-prussiana con la Danimarca. La guerra austro-prussiana del 1866. Attriti della Francia con la Prussia. La questione del Lussemburgo. La Corona di Spagna. Guerra franco-prussiana. L'unità germanica e la costituzione dell' Impero. La terza Repubblica francese.

L' Italia e la guerra franco-prussiana. La questione romana. Roma capitale d'Italia. Legge delle guarentigie pontificie. Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX. Il Regno di Umberto I. Leone XIII. L'Italia nella triplice alleanza.

La Gran Bretagna e il glorioso Regno della Regina Vittoria

La politica russa e gli Czar Nicolò I, Alessandro II e Alessandro III. Il Regno di Francesco Giuseppe I Imperatore d'Austria. Le guerre civili di Spagna. Il breve Regno di Amedeo di Savoia e la restaurazione dei Borboni.

La guerra russo-turca. Il trattato di Santo Stefano e il Congresso di Berlino (1878). I conflitti e le nazionalità ne' Balcani. La politica dell'equilibrio del Mediterraneo e dell'integrità dell'Impero ottomano.

Principali vicende e presente situazione politica degli Stati europei, americani ed asiatici negli ultimi decenni del secolo fino ad oggi.

Colonie e politica coloniale. — La politica e l'espansione coloniale europea nel secolo XIX. L'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e l'Atto generale di Bruxelles del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale nel Mediterraneo.

Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa e reciproche delimitazioni territoriali. L'Italia nel mar Rosso. Colonia eritrea e Somalia italiana.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente. Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

GEOGRAFIA.

Distribuzioni delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole: loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione con criteri antropologici e linguistici — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di cultura dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Contorni orizzontali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale ed i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni generali sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi *staccati* della Scandinavia, degli Urali e delle isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali — Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda della loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili a vela ed a vapore.

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei vari Stati — Grandi linee di navigazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia, e l'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine.

Cenni sulle forze militari (di terra e di mare) degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'impero indo-britannico — L'India posteriore ed i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — La Cina, la Corea ed il Giappone: loro relazioni cogli Stati europei — La Turchia asiatica — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — La Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Le Indie orientali — L'Armenia.

Gli Stati africani della Barberia: Tripolitania, Tunisia, Algeria Morocco — L'Egitto ed il Sudan — La Colonia Eritrea, l'Etiopia e la Somalia — Lo Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, tedeschi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — Lo Stato libero dell'Orange — Il Transvaal — I boeri.

Australia e Polinesia — Sviluppo, ognora crescente, delle colonie australiane orientali e sud-est; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, tedeschi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento germanico nell'America settentrionale; dell'elemento latino nell'America centrale e nella meridionale — Principali Stati americani — Il dominio del Canadà — Gli Stati Uniti dell'America del nord — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale — Grandi linee di comunicazione — Le strade ferrate del Pacifico.

Brevi cenni sulle terre polari, e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche del nostro secolo — Gli esploratori italiani.

ECONOMIA POLITICA.

Oggetto e importanza dell'economia politica — Sue relazioni con le altre scienze sociali — Cenni storici della scienza economica e suo stato attuale.

Produzione della ricchezza — Suoi elementi: natura e forze naturali, lavoro, capitale (varie specie di capitale) — Libertà del lavoro — Associazione e divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali di questa evoluzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive) — Progresso della produzione, suo andamento e suoi limiti.

Distribuzione della ricchezza — Necessità, funzioni e limiti della proprietà privata — Grande e piccola proprietà — Rendita fondiaria: teoria di Riccardo e critiche alla scuola di Riccardo — Interesse del capitale: variazioni della ragione dell'interesse — Profitto dell'imprenditore: cause ed elementi di questo profitto — Teoria del salario: evoluzione dei salari — Organizzazione dei lavoratori: società di resistenza; coalizioni e scioperi; potenza rispettiva degli operai e dei capitalisti; uffici di arbitrato e di conciliazione — Partecipazione degli operai al profitto dell'impresa — Varie specie di cooperazione — Istituti di previdenza (casse di risparmio, Società di mutuo soccorso per malattie, invalidità, ecc.; casse pensioni e simili) — Pauperismo e beneficenza.

Circolazione della ricchezza — Valore: sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio.

Moneta e suo valore. Sistemi monetari. Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo decimonono — Caratteri delle attuali legislazioni monetarie nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America e nei grandi imperi asiatici.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale. Varie specie di Banche. Istituti di emissione e Istituti di credito fondiario. Biglietto di Banca. Cartelle fondiarie — Linee generali dell'ordinamento degli Istituti di emissione in Italia — Stanze di compensazione.

Teoria dello scambio — Commercio nazionale e commercio internazionale — Pagamenti internazionali — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Docks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito e magazzini privati — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari

— Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero —. Enotecnici all'estero — Musei commerciali — Ordinamento dei musei commerciali di Milano e di Torino.

Sistemi vari di politica commerciale — Dazi doganali e diritti accessori — Dazi specifici e dazi *ad valorem* — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Caratteri dei trattati di commercio vigenti dell'Italia con gli altri Stati — Classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa doganale italiana.

Mezzi di trasporto — Cenni generali — Trasporto delle merci — Varie specie di trasporti — Mezzi di trasporto e di comunicazione — Le strade ferrate in Italia — Cenni sulle tariffe ferroviarie e loro specie — Principali linee ferroviarie internazionali — Trasporti marittimi — Principali linee di navigazione da e per i porti italiani — Poste e telegrafi — Unione postale e Stati che la compongono.

Consumo della ricchezza — Caratteri e forme varie del consumo — Relazioni fra consumo, produzione e distribuzione — Sospensione dell'equilibrio fra la produzione e il consumo — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Nozioni sui principali prodotti d'esportazione così dell'industria come dell'agricoltura in Italia :

Cenni sulle principali industrie italiane — Alterazioni e adulterazioni delle merci — Frodi commerciali — Cenni sulla legislazione in vigore in Italia.

Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Italia.

Combustibili fossili.

Industria delle concie delle pelli.

Carta ed arti grafiche.

Industrie tessili in Italia — Cotone, lino, canapa, lana e seta — Filati e tessuti — Condizioni e sviluppo di quest'industria.

Legnami da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Prodotti vegetali d'esportazione italiana — Prodotti alimentari — Cenni sulle industrie relative in Italia.

Enologia — Vari tipi di vini italiani.

Oleificio — Oli italiani.

Zuccherificio — Stato di quest'industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Correnti di esportazione e paesi di destinazione.

Popolazione, emigrazione e colonie — Legge sulla popolazione — Funzione economica dell'emigrazione — Caratteri salienti della colonizzazione moderna.

Azione economica dello Stato — Opinioni estreme: liberisti e collettivisti. Socialisti autoritari ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti dell'ingerenza economica dello Stato — Cenni sulla legislazione del lavoro (protezione delle donne e dei fanciulli, infortuni sul lavoro, assicurazioni operaie di varie specie) — Intervento dei pubblici poteri nelle questioni dei salari.

Finanze dello Stato — Entrate originarie e derivate — L'imposta unica e l'imposta molteplice — Imposta proporzionale e imposta progressiva — Classificazioni varie delle imposte — Distinzione delle imposte: dirette, indirette, e tasse; suddistinzione delle imposte indirette — Principali imposte e tasse nel regime finanziario italiano — Debito pubblico: consolidato (perpetuo e redimibile) e fluttuante. Biglietti di Stato: analogia e differenza fra i biglietti di Banca e quelli di Stato.

STATISTICA.

Concetti e definizioni della statistica secondo Achenwall, Schlözer, Quetelet, Rümelin e Messedaglia. Rapporti della statistica colla geografia, colla storia e coll'economia politica.

Diverse specie di valori medî e loro applicazioni. Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria. Delle figurazioni grafiche più usate.

Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale, con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità; confronti internazionali.

Mortalità; vita media; vita probabile; delle tavole di sopravvivenza in relazione alle assicurazioni sulla vita dell'uomo.

Notizie sommarie comparative sulle vie di comunicazione ferroviarie e marittime nelle varie parti del mondo.

Statistica del commercio coll'estero, generale e speciale. Importazioni ed esportazioni. Come lo sbilancio commerciale sia in parte solo apparente, e come l'equilibrio sia realmente ottenuto col movimento di altri valori che sfuggono alla statistica doganale.

Dati sommarii di statistica monetaria: della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati; produzione attuale dei metalli preziosi, paragonata a quella avvenuta tra la scoperta d'America e quelle delle miniere di California.

Notizie sommarie comparative sulle istituzioni di beneficenza e di previdenza; sulle Associazioni di mutuo soccorso; assicurazioni obbligatorie per le malattie, per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia o invalidità.

Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese, diversi metodi per determinarla.

Statistica finanziaria: principali entrate dello Stato e delle amministrazioni locali in Italia e in alcuni altri grandi Stati di Europa.

Linee generali di una statistica dell'emigrazione. limiti e difficoltà di queste ricerche — Correnti e movimento dell'emigrazione europea e specialmente dell'emigrazione italiana.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

CONCORSO per Borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura di Roma, Poggio Mirteto, Benevento, Poppi, Sondrio, Bologna, Mortara, Venezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduto il R. decreto 19 settembre 1907, registrato alla Corte dei conti, riguardante la istituzione di otto Borse di studio della durata di un anno, da conferirsi per concorso presso le cattedre ambulanti di agricoltura.

Decreta:

È aperto per l'anno 1908 il concorso per otto borse di studio di L. 1000 ciascuna, con l'aggiunta di L. 200, quale sussidio per escursioni, visite, ecc., presso le cattedre ambulanti di agricoltura di Roma, Poggio Mirteto, Benevento, Poppi, Sondrio, Bologna, Mortara, Venezia. Tali borse saranno conferite per titoli ai laureati in scienze agrarie nell'ultimo triennio 1905-906-907 negli Istituti agrari superiori del Regno.

I candidati dovranno presentare al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) le loro domande, in carta da bollo da L. 1, entro il 30 novembre 1907.

Alle domande dovranno unirsi il diploma di laurea con i punti conseguiti negli esami durante l'intero corso dell'Istituto nonchè i certificati di buona condotta ed immunità penale, di data recente.

La Commissione esaminatrice dei titoli dei concorrenti terrà conto, altrechè dei voti riportati nello esame di laurea, anche di ogni documento o pubblicazione che dimostri la speciale attitudine del candidato all'ufficio cui aspira.

Il pagamento di dette Borse, della complessiva somma di L. 9600, sarà a carico del capitolo 45 del bilancio di questo Ministero, come dispone il precitato R. decreto 19 settembre 1907.

L'assegno di L. 1000 sarà corrisposto in 12 rate mensili, di cui l prima alla fine di gennaio 1908, mediante la presentazione del certificato di prestato servizio, rilasciato dal direttore della cattedra.

Il sussidio di L. 200 sarà pagato su richiesta del direttore della cattedra non prima del sesto mese di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 24 ottobre 1907.

2

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

L'avvenimento del giorno è il risultato delle elezioni politiche in Russia, le quali, mercè le riforme apportate nel sistema della votazione, hanno dato prodotti ben differenti dalle due precedenti elezioni.

La gran maggioranza della nuova Duma appoggerà il Governo nell'opera di rigeneramento della Russia e non l'ostacolerà come fecero le precedenti le quali tentarono di cangiare il funzionamento legislativo del Parlamento in costituente arbitra d'ogni sovranità.

La stampa si occupa di tale strepitoso successo dello Stolypine e lo approva o disapprova a seconda dei partiti politici a cui essa s'ispira. Il *Retch*, organo dei radicali, deplorando il risultato delle elezioni, dice che esso per la nuova legge elettorale era inevitabile. Soggiunge poi che il Governo è malcontento dei risultati della campagna elettorale, perchè la destra è sua nemica altrettanto pericolosa quanto la demagogia di sinistra, ed osserva che, in ogni caso, la pacificazione della Russia è lungi dall'esser fatta.

La *Gazzetta della Borsa* pubblica il resoconto di una conversazione avuta con il signor Miliukoff. Il *leader* democratico ha detto che gli ottobristi eserciteranno alla Duma una parte decisiva. Egli pensa che gli ottobristi voteranno con l'opposizione su certe questioni, quelle cioè della riforma del Governo locale; ma se queste speranze non si realizzeranno, egli prevede che la Duma con l'approvazione del Governo, distruggerà, durante i cinque anni della sua esistenza, tutti i risultati del movimento riformatore.

* * *

Da Lisbona giungono numerosi telegrammi sulla situazione politica del Portogallo e sulla lotta che si svolge fra il ministro dittatore Franco e la opposizione. Si assicura in alcuni circoli che verrà prossimamente pubblicato un decreto che applica gravi riforme amministrative, ed il giornale *Portugal*, confermando la notizia, dice che prima della fine dell'anno tutti i Consigli comunali saranno sostituiti da Commissioni amministrative.

È oramai sicuro che le Cortes non si riuniranno il 2 gennaio, come è stabilito dalla costituzione. I ministeriali trovano fantastica l'idea dell'opposizione di riunirsi al palazzo di cristallo in Oporto, in assemblea generale libera, per funzionare come Parlamento. Vi sono però di quelli che affermano che non è precisamente questa manifestazione che le opposizioni preparano.

I repubblicani di Lisbona non sembrano disposti ad unirsi senza condizioni alle opposizioni monarchiche.

Intanto per il momento, da tutte le parti, si constata che la tranquillità è completa in tutto il Portogallo.

* * *

Se non ci fosse da contare sulla proverbiale indolenza dei mussulmani, si avrebbe ragione a credere non lontano, anzi vicinissimo l'incontro delle truppe di Abdel-Aziz con quelle di Muley Hafid presso Mogador.

Un telegramma da quella città dice che la mahalla di Muley Hafid si trova a Meskala, a circa 40 chilometri dalla città e quella del caid degli Anflous si trova di fronte ad essa ed è accampata a Boureki, ad una distanza di 15 chilometri dai ribelli. Tuttavia informazioni da fonte indigena dicono che Muley Hafid non ha lasciato ancora Marrakesch.

Altro dispaccio da Mogador, 30, aggiunge che il caid degli Anflous riunisce ed arma le tribù del distretto, allo scopo di attaccare le truppe di Muley Hafid. Le truppe indigene inviate da Abd el Aziz sono sbarcate e sono state mandate fuori della città. Esse si uniscono al caid degli Anflous.

Le navi francesi *Desaix*, *Gloire* ed *Admiral Aube* hanno preso disposizioni pel caso che fosse necessaria la loro azione. Il Governatore, per istruzioni ricevute, dal console francese, prende le misure necessarie alla sicurezza degli europei.

Anche intorno Casablanca si notano segni di prossimi avvenimenti. Il generale francese ha ordinato agli europei di non allontanarsi dal circuito della città ed ha preso tutti i provvedimenti per respingere energicamente qualsiasi nuovo attacco degli arabi.

Il terremoto in Calabria

Altre condoglianze pervennero al nostro Governo per i dolorosi avvenimenti in Calabria.

L'ambasciatore d'Inghilterra comunicò al R. Ministero degli affari esteri le condoglianze di S. M. il Re Edoardo VII pel terremoto di Calabria.

L'ambasciatore del Giappone ha espresso le condoglianze del suo Governo per lo stesso luttuoso avvenimento.

Procede attivamente la organizzazione dei soccorsi.

Si è costituito a Gerace Marina un comando di tappa con a capo il tenente Cefaly per i paesi di Sant'Ilario, Portigliola, Gerace Superiore, Siderno Superiore e Siderno Marina.

I viveri sbarcati dalla R. nave *Umberto* vengono rapidamente distribuiti dalla sottoprefettura di Gerace ai paesi vicini.

Sono state trovate finora sotto le macerie a Ferruzzano lire ottantasettemila che sono in consegna presso il brigadiere dei carabinieri, Banfi.

*** Secondo notizie pervenute da Ferruzzano sono stati estratti altri 22 cadaveri. I cadaveri sinora estratti sono così 118. Il lavoro di disseppellimento dei cadaveri procede con difficoltà, causa l'enorme quantità di macerie da rimuovere, i pericoli che presentano i muri cadenti e le esalazioni causate dalla decomposizione dei cadaveri e nonostante la calce ed i disinfettanti sparsivi.

Il Comitato pro-Calabria decise ieri che, aderendo all'offerta generosa del Comitato milanese sia ad esso affidata la costruzione delle baracche necessarie a Ferruzzano, Bruzzano, Staiti e Brancaleone Superiore.

Deliberò poscia per cominciar subito i lavori di indire per oggi, a licitazione privata, le gare per la costruzione di altre baracche.

Il relativo capitolato redatto ieri stesso venne pubblicato immediatamente.

*** Ecco il numero preciso, finora accertato, dei morti e dei feriti nel disastro provocato dal terremoto:

Africo 1 morto e 4 feriti — Bianconovo 2 morti e 10 feriti — Bovalino 3 morti — Casignana 1 ferito — Ferruzzano 175 morti 118 estratti e 50 feriti, 12 dei quali gravemente — Maropati 2 feriti — Precacore 2 feriti — Sant'Eufemia 5 feriti — Sant'Ilario 5 morti e 10 feriti — San Luca 2 feriti.

Il Comitato ha tenuto anche ieri due riunioni per discutere numerosi affari.

*** La scorsa notte, a Brancaleone, alle 12.35, venne avvertita una scossa ondulatoria di terremoto.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto ieri in privata udienza il dott. Leopoldo Sabbatini, il quale, nella sua qualità di presidente dell' VIII congresso internazionale per l'insegnamento commerciale, del quale S. M. si compiacque accettere l'alto patronato, presentò al Re gli atti del congresso.

Il Sovrano s'interessò dei lavori del congresso e dei risultati scientifici e pratici che da essi deriveranno.

S. E. Schanzer. — A Messina, dove giunse iermattina, S. E. il ministro delle poste e telegrafi, visitò nell'antimeriggio la Camera di commercio e gli uffici postale, telegrafico, telefonico e di transito.

Alle 14 35, S. E. partì per Catania, salutato alla stazione dal deputato Orioles e dalle autorità.

A Catania, S. E. il ministro venne ricevuto alla stazione dal prefetto, dal direttore provinciale delle poste e telegrafi e dai funzionari dipendenti.

Ad un martire della patria. — Domenica prossima sarà inaugurato in Roma il monumento che il popolo romano volle dedicato al suo eroe Angelo Brunetti, detto Ciceruacchio, fucilato coi figli dagli austriaci nel 1849.

La riunione delle associazioni e municipî di Roma e del Lazio avrà luogo a piazza del Popolo, alle ore 14.30.

La mattina dello stesso giorno avrà luogo al Gianicolo lo scoprimento del busto a Luigi Mercantini, il celebrato autore dell'inno garibaldino che Alessio Olivieri musicò.

La sera di domenica nel rione popolare presso il ponte Margherita, dove sorge il monumento, avrà luogo una sfarzosa luminaria.

Ai nostri soldati. — Il presidente del Consiglio provinciale di Napoli ha inviato a S. E. il ministro della guerra il seguente telegramma:

« Sono lieto partecipare a V. E. che nella seduta di oggi il Consiglio provinciale di Napoli, unanime, ha deliberato un voto di plauso e di ammirazione al nostro valoroso esercito, esempio di civili virtù, per l'abnegazione grande ed ammirevole dimostrata nel recente disastro che novellamente ha colpito la sventurata Calabria ».

S. E. il ministro della guerra rispose:

« È sempre ambito premio dell'esercito nostro la lode schietta e cordiale dei cittadini; ond'io ringrazio vivamente codesto Consiglio del deliberato voto di plauso al quale l'esercito risponderà col perseverare con sempre novello ardore nelle opere di fraterna carità a sollievo delle popolazioni provate dalla sventura ».

Il Congresso nazionale dei medici ospedalieri. — Nella seduta antimeridiana di ieri continuò lo svolgimento di importanti temi professionali, sotto la presidenza del prof. Bastianelli.

Nella seduta pomeridiana, che fu anche di chiusura, venne designata Napoli come sede del futuro Congresso. Venne votato un plauso alla Commissione organizzatrice del Congresso.

Iersera i congressisti si riunirono a geniale banchetto.

Associazione pel movimento dei forestieri. — A maggiore comodità di chi viaggia, la benemerita Associazione ha pubblicato in 30 mila esemplari una accurata cartina geografica ferroviaria dell'Europa, per uso dei propri « Tourist Offices », che verrà distribuita gratuitamente in Roma all'ufficio viaggi dell'Associazione al Corso Umberto I e servirà per segnare il tracciato dei viaggi internazionali.

Società geografica italiana. — *Sala di lettura.* — A datare dal 4 novembre p. v., la sala di lettura, al pian terreno del palazzo Grazioli, con ingresso in via degli Astalli, rimarrà aperta tutti i giorni, meno i festivi, dalle 3 alle 7 pom. Vi saranno esposti periodici e riviste italiane e straniere, dei quali è stata notevolmente accresciuta la serie, oltre ad atlanti ed opere di consultazione generale.

Vi avranno libero accesso i soci, purchè si facciano riconoscere mediante esibizione della tessera.

Il maltempo. — La situazione critica creata dalle inondazioni in alcune provincie venete, lombarde ed emiliane persiste.

Nel basso Lodigiano è aumentato l'allagamento.

A Caselle Landi la popolazione, per l'imminente pericolo, tagliò l'argine di seconda categoria, detto Po Morto.

Venne disposto l'invio da Piacenza di altri barconi di salvataggio.

Vennero inviate duemila tende, altrettante coperte e dieci quintali di pane. Non vi sono vittime. Le popolazioni sono addolorate, ma calme.

Tutti gli ingegneri del genio civile si trovano sul posto.

In provincia di Piacenza si è compiuto il trasporto della popolazione del comune di San Rocco, che è stato invaso dall'e acque a Piacenza, a mezzo di barche.

I paesi di Monticelli, Roncarolo e Zerbido sono allagati.

La rottura dell'argine consorziale di Biliemme, su quel di Piacenza, produsse un fortissimo richiamo di acqua con minaccia per l'argine di seconda categoria e per l'abitato di San Nazzaro di Monticelli. È stato provveduto, con ogni mezzo disponibile, ad evitare un disastro.

Sono sul luogo l'ingegnere capo e la sezione del genio civile e vi è stato chiamato l'ispettore compartimentale.

Sul Ferrarese perdurando il tempo burrascoso, il Po raggiunse all'idrometro di Becca metri 6.60 sopra guardia ed a Pontelagoscuro metri 2.75 e continuò ad aumentare di tre centimetri ogni ora. Lo stato degli argini, che è ottimo, non presenta attualmente alcun pericolo.

Su quel di Padova fu chiusa la rotta di Roncajette a Ponte San Niccolò, ove i danni sono rilevanti. I lavori per chiudere quella di Battaglia sono a buon punto. Si lavora pure attivamente per quella di Cagnola sul Biancolino.

Sono stati appaltati lavori importanti per l'interclusione provvisoria della rotta di Vighizzola, che continua ad allagare territori estesissimi, danneggiando i Consorzi inferiori.

Le acque del fiume Fratta sono sempre in aumento.

A causa di allagamenti e di caduta di ponti perdura l'interruzione del transito delle tramvie Padova-Piove e Padova-Conselve, nonchè su parecchie strade provinciali e comunali.

L'Adige ha cominciato a decrescere nel veronese.

Il Po continuò invece ad aumentare segnando stamane alle ore 6 a Polesella metri 2,72 sopra guardia.

Le notizie date dagli ingegneri delle quattro sezioni del Po confermando buono lo stato generale delle arginature, è stato disposto ieri sera il taglio dell'argine della golena Strozzi in comune di Borgantino.

*** Anche in altre regioni il maltempo ha arrecato gravi danni.

In Toscana l'Arno e l'Era sono minacciosi. Il torrente Cascina presso Pontedera ruppe gli argini inondando la vasta zona della bassa Val d'Era. I contadini trasportarono il bestiame nei piani superiori.

Il torrente Roglio straripò ostruendo lo stradale Pontedera-Forcoli.

Continua il tempo pessimo.

Le pioggie torrenziali hanno prodotto gravissimi danni in tutto il circondario di San Remo, provincia di Porto Maurizio, pregiudicando il raccolto dei fiori.

L'altra notte la pioggia produsse parecchie grosse frane lungo la linea ferroviaria San Remo-Ventimiglia, impedendo le comunicazioni con la Francia.

Anche la strada provinciale è interrotta.

*** Ulteriori notizie da Piacenza recano che, stante il pericolo della rottura dell'argine governativo di San Nazzaro, le popolazioni lasciano i paesi di San Nazzaro e di Monticelli.

A San Rocco le case crollate sono sette ed a Crocione otto.

Servizi postali. — Le corrispondenze postali cadute in rifiuto nel secondo trimestre del corrente anno ascendono a 653.371, delle quali 258,394 espressamente rifiutate dai destinatari e 384,977 rimaste inesitate per motivi non imputabili al servizio postale.

I valori rinvenuti in dette corrispondenze ammontano a L. 2171.60.

Di questa somma L. 881.45 sono state restituite a chi ne aveva diritto e il rimanente è stato versato nelle casse dello Stato.

Movimento commerciale. — Il 29 corrente furono caricati a Genova 739 carri, di cui 279 di carbone pel commercio, a Venezia 387, di cui 105 di carbone pel commercio, e a Savona 165, di cui 99 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Etna* è giunta a Tangeri il 29 corrente. La *Fieramosca* è partita da Bahia per Rio Janeiro. La *Dogali* è giunta a Montevideo.

Marina mercantile. — Da New York è partito per Genova il *Campania*, della N. G. I. Da Las Palmas ha transitato diretto a Buenos Aires l'*Italia*, della Veloce. Da Capo Sagres transitò il *Luisiana* del Lloyd italiano, diretto a Genova. Il *Savoia* della Veloce è partito da Barcellona per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MOGADOR, 30. — La mahalla di Mulay Hafid si troverebbe ad otto ore dalla città.

COSTANTINOPOLI, 30. — Hassan Schmi pascià, direttore generale delle dogane, è stato nominato presidente del Consiglio di Stato, in sostituzione del defunto Said pascià.

PIETROBURGO, 30. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* ha da Taschend, in data d'oggi:

Karatagh, città di 15,000 anime nel Bukara (Afganistan settentrionale) è stata distrutta il 21 corr. da un terremoto e da una frana di una montagna. L'intera popolazione è rimasta sotto le macerie, tranne il governatore e sua madre.

PARIGI, 30. — *Camera dei deputati.* — Si riprende la discussione del progetto di legge riguardante la devoluzione dei beni ecclesiastici.

Il ministro Briand confuta le critiche rivoltegli da Grousseau di non rimanere sul terreno della giustizia e della equità sul quale si era messo come relatore della legge di separazione delle chiese dallo Stato.

Il nuovo progetto, dice l'oratore, è conforme alle disposizioni della legge 1905; non fa che interpretare quella legge. Egli dimostra che il progetto non comporta nessuna espropriazione; si tratta di beni speciali che furono trattati in modo speciale. Non dipendeva che dalla chiesa di riprendere i suoi beni; noi li abbiamo lasciati un anno a sua disposizione. Ora la chiesa non è più in discussione. La responsabilità incombe ai cattolici intransigenti che, malgrado l'appello dei vescovi, hanno respinto le associazioni cultuali. Ora è troppo tardi.

Il ministro Briand afferma che il suo modo di vedere circa i beni abbandonati dalla chiesa non cambiò mai. Essi debbono essere devoluti ai poveri.

Il ministro Briand continua dicendo che le persone che fecero la donazione vollero assicurarsi la salute dell'anima e che se i morti potessero tornare al mondo direbbero che è meglio donare del pane ai poveri che ai lontani cugini. Il ministro conclude che la Camera non riprenderà ai poveri quello che dette loro nel 1905. (Vivi applausi a sinistra).

Beauregard rimprovera alla Camera di modificare la legge e di dare alla modificazione un effetto retroattivo. Fa una vivace critica del progetto al quale rimprovera di ledere i diritti degli individui. L'oratore termina dicendo: Se il Ministero continuerà nella via per la quale si è posto, diverrà un pericolo pei cittadini. (Applausi a destra ed al centro).

Buisson dichiara che è un abbassare l'autorità della Santa Sede il credere che un'opinione personale possa prevalere su quella dei vescovi. La lotta sarà lunga e dolorosa, ma è necessaria. La chiesa vuol vivere col Governo della Repubblica, ma bisogna che la libertà sia rispettata. (Movimenti diversi).

Jules Roche crede che i beni delle fondazioni debbano ritornare ai donatori od ai loro eredi. (Applausi a destra ed al centro).

Briand replica tornando a dimostrare che le fondazioni furono sempre considerate come beni speciali.

La discussione generale è chiusa.

Si approva l'urgenza del progetto con 400 voti contro 154.

Si approva con 411 voti contro 163 il passaggio alla discussione degli articoli del progetto di legge relativo alla devoluzione dei beni ecclesiastici.

L'abate Gayraud difende il controprogetto che è così formulato « I beni degli stabilimenti ecclesiastici non reclamati dalle associazioni costituite conformemente alla legge del 1905 rimarranno sotto sequestro per 10 anni a partire dalla promulgazione della presente legge. Durante questo periodo di tempo gli aventi diritto potranno reclamarli uniformemente al diritto comune ».

La Commissione ed il Governo respingono il controprogetto.

Gayraud non insiste.

Il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

PARIGI, 30. — *Senato.* — Si approva all'unanimità il progetto di legge che accorda un credito di sei milioni a favore dei danneggiati del Mezzogiorno della Francia.

La seduta è indi tolta.

L'AJA, 30. — La prima Camera ha approvato la seconda convenzione addizionale alla Convenzione internazionale dell'ottobre 1890 circa il trasporto delle merci per ferrovia ed il trattato che modifica il regime delle bevande alcooliche nella zona convenzionale africana.

VIENNA, 30. — *Camera dei deputati.* — Dopo una discussione durata parecchi giorni si rinvia ad una speciale Commissione il progetto di legge che concerne il compromesso austro-ungarico.

VIATKA, 30. — Mentre il principe Gortchakow, mastro di cerimonie dello Czar e governatore di Viatka, ritornava dalla cattedrale in vettura è stata lanciata contro la carrozza una bomba che non è esplosa.

Allora un individuo ha preso di mira colla rivoltella il principe, ma è stato ucciso in quel punto da un circasso che accompagnava il principe.

VLADIVOSTOK, 30. — L'equipaggio della controtorpediniera *Skory*, istigato da alcuni agitatori recatisi a bordo, fra i quali era pure una donna ebrea, si è ammutinato ed ha issato la bandiera rossa.

Lo *Skory*, uscendo dalla rada, ha aperto il fuoco contro la città e contro le truppe.

Una cannoniera, tre torpediniere e le compagnie di un reggimento di tiragliatori hanno risposto al fuoco, riducendo lo *Skory* all'inazione.

Gli agitatori che si trovavano a bordo sono stati uccisi: parte dell'equipaggio ammutinato è stato arrestato.

Due comandanti di torpediniere sono rimasti uccisi ed un altro ferito.

Parecchie persone che si trovavano per le vie della città sono rimaste uccise.

La città è calma. La fortezza è stata dichiarata in stato di assedio.

TOLONE, 30. — Poco prima delle 5 pom. è stato dato l'allarme che si era manifestato un incendio nella direzione dell'artiglieria di marina all'arsenale. I rimorchiatori con pompe si sono diretti verso la località indicata da dove si sprigiona fitto fumo.

Finora non si conosce l'entità dell'incendio.

PARIGI, 30. — Un telegramma ufficiale constata che la situazione è calma sulla costa marocchina.

DALLAS (Texas), 31. — Il Texas meridionale ha molto sofferto da un violento uragano. Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche sono interrotte.

Alcune persone sarebbero morte nei dintorni di Galveston.

LONDRA, 31. — Il cancelliere dello scacchiere, sir W. Asquith, ha pronunciato un discorso a Levez, nel quale ha dichiarato che gli sforzi del Governo per dare effetto alla volontà del popolo circa l'applicazione delle riforme sono stati ostacolati dalla Camera alta. È perciò che le relazioni tra le due Camere non sono una semplice questione accademica.

LONDRA, 31. — Il Re e la Regina di Spagna sono intervenuti iersera ad un pranzo, che è stato dato in loro onore dall'ambasciatore spagnuolo.

La principessa Enrico di Battenberg e numerosi membri del corpo diplomatico erano tra gli invitati.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 30 ottobre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	753 75.
Umidità relativa a mezzodì	64.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 20 3
	minimo 14.0.
Pioggia in 24 ore	2 8.

30 ottobre 1907.

In Europa: pressione massima di 763 sul Jonio, minima di 743 sulla Francia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso quasi ovunque di 1 a 3 mm.; temperatura aumentata; pioggie sparse; qua e là venti forti.

Barometro: massimo a 763 sul Jonio, minimo di 753 sul mar Ligure.

Probabilità: venti moderati e forti tra sud e ponente; cielo vario al sud e Sicilia, in gran parte nuvoloso altrove con pioggie; mare agitato, specialmente il Tirreno.

N. P. — Alle ore 14.10 è stato telegrafato ai semafori del Tirreno di mantenere il segnale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 ottobre 1907

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	coperto	agitato	14 9	10 8
Genova	piovoso	agitato	16 1	12 4
Spezia	coperto	agitato	16 5	12 2
Cuneo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	11 0	6 2
Torino	piovoso	—	11 6	9 1
Alessandria	$^{1}/_{4}$ copeto	—	13 1	10 7
Novara	piovoso	—	14 0	8 9
Domodossola	piovoso	—	18 7	7 7
Pavia	piovoso	—	16 0	11 0
Milano	coperto	—	14 5	10 7
Como	piovoso	—	13 9	9 9
Sondrio	coperto	—	13 9	9 0
Bergamo	piovoso	—	12 0	8 7
Brescia	—	—	—	—
Cremona	piovoso	—	15 0	11 2
Mantova	piovoso	—	15 6	10 6
Verona	coperto	—	15 7	11 5
Belluno	piovoso	—	12 7	8 5
Udine	coperto	—	15 0	10 0
Treviso	piovoso	—	16 9	11 8
Venezia	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	15 5	12 5
Padova	coperto	—	15 7	12 1
Rovigo	coperto	—	16 4	12 0
Piacenza	piovoso	—	14 6	11 0
Parma	piovoso	—	15 0	11 3
Reggio Emilia	coperto	—	15 5	10 2
Modena	coperto	—	17 1	11 4
Ferrara	coperto	—	18 0	12 3
Bologna	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 2	12 4
Ravenna	piovoso	—	18 1	11 8
Forlì	$^{3}/_{4}$ coperto	—	18 8	11 0
Pesaro	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	19 0	14 0
Ancona	coperto	legg. mosso	19 0	13 8
Urbino	coperto	—	15 0	10 5
Macerata	coperto	—	16 3	11 8
Ascoli Piceno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	19 0	12 0
Perugia	coperto	—	13 3	10 9
Camerino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	13 1	10 1
Lucca	piovoso	—	15 7	11 5
Pisa	coperto	—	16 8	11 4
Livorno	coperto	legg. mosso	17 0	12 0
Firenze	—	—	—	—
Arezzo	coperto	—	17 1	11 3
Siena	coperto	—	14 5	10 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	18 8	14 9
Teramo	coperto	—	18 3	12 3
Chieti	coperto	—	18 0	12 0
Aquila	coperto	—	13 2	9 2
Agnone	piovoso	—	13 2	9 4
Foggia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	20 3	13 1
Bari	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	22 0	14 0
Lecce	—	—	—	—
Caserta	coperto	—	19 0	12 4
Napoli	coperto	molto agitato	18 3	13 3
Benevento	—	—	—	—
Avellino	coperto	—	16 2	13 0
Caggiano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 3	9 4
Potenza	coperto	—	13 4	8 7
Cosenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 6	10 8
Tiriolo	sereno	—	14 2	11 0
Reggio Calabria	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	23 0	15 0
Trapani	sereno	calmo	21 1	14 4
Palermo	$^{1}/_{4}$ coperto	agitato	21 6	14 1
Porto Empedocle	sereno	mosso	19 0	14 0
Caltanissetta	sereno	—	16 2	12 3
Messina	sereno	legg. mosso	22 1	14 4
Catania	sereno	mosso	21 4	13 4
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	21 0	12 3
Cagliari	$^{3}/_{4}$ coperto	mosso	22 5	14 0
Sassari	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 5	11 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*